

## XXX.

## TORNATA DEL 22 GENNAIO 1887

## Presidenza del Presidente DURANDO.

**Sommario** — Congedo — Svolgimento della interpellanza del senatore Griffini ai ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio intorno alla circolare 2 luglio 1886 riguardante le dimande di registrazione delle Società operaie che si propongono di dare pensioni di vecchiaia — Risposta del ministro di agricoltura, industria e commercio — Nuove osservazioni dell'interpellante — Chiusura dell'incidente — Seguito della discussione sull'art. 20 del progetto di legge per la istruzione superiore — Considerazioni dei senatori Finali, Villari, Cremona relatore, Pierantoni, Cannizzaro e Manfredi e del ministro della istruzione pubblica — Approvazione dell'art. 20 — Rinvio dell'art. 21 all'Ufficio centrale dopo discussione alla quale prendono parte i senatori Cantoni, Cannizzaro, Majorana-Calatabiano, Vitelleschi ed il ministro della istruzione pubblica.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, di agricoltura, industria e commercio e dell'istruzione pubblica. Più tardi interviene il ministro degli affari esteri.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

## Atti diversi.

Il senatore Rega domanda un congedo di un mese per motivi di salute, che gli viene dal Senato concesso.

## Interpellanza del senatore Griffini.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Pregherei il Senato di concedere che venga svolta l'interrogazione del senatore Griffini prima di continuare la discussione del

progetto di modificazioni alla legge sulla istruzione superiore.

PRESIDENTE. Non credo che il Senato possa opporsi a questa domanda, poichè ritengo che l'interpellanza non occuperà molto tempo.

L'interpellanza medesima verte sulla circolare 2 luglio 1886, secondo la quale i tribunali non dovrebbero accogliere le domande di registrazione di quelle Società operaie le quali si propongono di dare pensioni di vecchiaia.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Io mi felicito vedendo che oltre del signor ministro guardasigilli al quale soltanto ho avuto l'onore di rivolgere la mia interpellanza, perchè riguarda una circolare da lui solo sottoscritta, siasi presentato ad ascoltarla e rispondermi anche il signor ministro d'agricoltura, industria e commercio.

E mi felicito di ciò, principalmente perchè il signor ministro d'agricoltura e commercio è in ispecial modo interessato alla esecuzione della

legge sulla personalità giuridica delle Società operaie e perchè il progetto di questa legge, essendo opera sua, esso deve amarla e sentirsi naturalmente indotto a sostenerla come una propria creatura, ed a rimuovere gli ostacoli che per avventura si fossero presentati alla pronta ed estesa sua applicazione.

Si lamentava da molto tempo, che le Società operaie italiane fossero condannate a vivere semplicemente appoggiate al diritto di riunione e di associazione loro garantito dallo Statuto. E le Società medesime sollecitavano coi loro voti e colle loro petizioni una legge per la quale potessero agevolmente conseguire la personalità giuridica e di tal guisa potessero possedere in nome proprio, stare in giudizio, essere insomma riconosciute come corpi morali, o quanto meno come enti collettivi.

Questa legge venne, ed è quella del 15 aprile 1886.

Fu accolta con gioia, ed il signor ministro di agricoltura e commercio, partecipando la sua sanzione alle Società operaie, disse di farlo con animo lieto, avuto riguardo ai benefici che i sodalizi degli operai avrebbero potuto cavarne.

Senonchè colla circolare del signor ministro guardasigilli 2 luglio 1886, posteriore cioè di due mesi e mezzo circa alla data della legge, venne dichiarato ai signori procuratori del Re, che i tribunali chiamati a concedere la personalità giuridica alle Società operaie non avrebbero potuto decretarla, nel caso che negli statuti di esse fosse assicurata una pensione di vecchiaia ai soci, qualunque potessero essere le condizioni finanziarie delle Società, condizioni che anzi era inibito ai tribunali di esaminare.

Quella circolare produsse l'effetto di un secchio d'acqua gelata rovesciato sul capo delle Società operaie. Esse, o per meglio dire molte di esse, tutte quelle cioè che non corrono dietro ad ideali che non sono i nostri, si disponevano ad approfittare della legge 15 aprile 1886. Avevano convocato i loro Consigli d'amministrazione, le loro assemblee, perchè avessero a deliberare quelle modificazioni agli statuti che erano richieste dalla legge, e per proporre loro la domanda da essere presentata al tribunale.

Ma tutto questo movimento venne interrotto bruscamente dalla circolare già da me citata, perchè tutte o quasi tutte le Società operaie avevano nei loro statuti la promessa di una

pensione ai soci, i quali avessero raggiunto una certa età, e non credevano di poter modificare questa disposizione statutaria per obbedire, non solo alla legge, ma anche alla circolare.

Con questa venne quasi assolutamente impedito (mi si permetta l'espressione che è giustificata dai fatti che dirò) alle Società operaie di poter colorire il loro divisamento, di potere cioè ottenere quella personalità giuridica alla quale aspiravano e che alcune di esse avevano conseguita con qualche facilità prima della legge 15 aprile 1886, come ad esempio la ottenne col decreto 31 ottobre 1884 la Società delle operaie cremonesi, la quale nel suo statuto promette la pensione di vecchiaia alle socie che abbiano raggiunto l'anno sessantesimo di età.

Ma addentriamoci nella questione, e vediamo cosa dice la legge e cosa soggiunge la circolare, per venire ai confronti. Io esaminerò il solo articolo primo della legge, così concepito:

« Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le Società operaie di mutuo soccorso, le quali si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti: assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiaia ».

La legge non fa alcuna distinzione fra i tre casi accennati, e tutti gli assegni contemplati in quest'articolo sono chiamati egualmente *sussidi*, ma *sussidi assicurati*.

Quindi si tratta di sussidi ai quali i soci hanno diritto, poichè non si deve stare strettamente alla parola, ma si deve guardare al senso.

Quando si fosse trattato di sussidi eventuali, i quali avessero potuto essere accordati o negati dal Consiglio d'amministrazione, o dalla assemblea, o potessero essere concessi ad arbitrio in una o nell'altra misura, la legge non avrebbe certamente parlato di *sussidi assicurati*.

Ma l'argomento principale è questo che, *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*.

La legge, abbiamo veduto, ha adoperato la medesima dizione per tutti tre i casi.

La circolare della quale parlerò in appresso colpisce soltanto quegli statuti i quali assicurano un assegno in caso di vecchiaia. Ma la legge adoperando l'identica dizione per tutti tre gli scopi, per la medesima ragione per la quale si credeva di poter impedire che conseguissero la personalità giuridica quelle Società

che assegnano una pensione di vecchiaia, si avrebbe dovuto impedire di conseguirla anche a quelle che assicurano un assegno per malattia.

Invece è ammesso, e dalla circolare e dai tribunali, che possono conseguire la personalità giuridica quelle Società che promettono un assegno fisso nei casi di malattia, ma si nega questa facoltà a quelle che assicurano un assegno in caso di vecchiaia.

Vediamo ora il tenore testuale della circolare del 2 luglio 1886, diretta ai procuratori generali, e ai procuratori del Re. Questa circolare, tra le altre cose, dice:

« È mestieri che i tribunali civili, prima di accogliere la domanda di registrazione, si accertino che le Società non si prefiggono di dar pensioni di vecchiaia. Questo scopo, che pure è lodevolissimo, non potrebbe essere attuato senza pericolo, se non quando le Società fossero costituite sopra basi tecniche, le quali richiederebbero un esame preventivo degli statuti per assicurarsi che i mezzi di cui le Società dispongono fossero sufficienti a far fronte ad impegni di lontana scadenza ».

La dichiarazione è dunque perentoria, e porta quella distinzione cui io ho alluso, tra *assegno* in caso di malattia od impotenza al lavoro, ed *assegno* in caso di vecchiaia, distinzione che sarebbe invece esclusa dalla legge, in base alle norme più elementari della ermeneutica legale.

Io conosco gli atti della Commissione consultiva sugli istituti di previdenza, ed era anzi mio dovere di compulsarli; so che questa questione delle pensioni di vecchiaia nelle Società operaie è stata largamente svolta in seno a quella Commissione. So che vennero espresse opinioni in un senso e nell'altro; ma tutte le discussioni di quella Commissione sono anteriori alla legge 15 aprile 1886, e devesi ritenere che il legislatore nel fare la legge ne abbia tenuto conto. Ora, se malgrado quelle discussioni, ed anzi, se visti i voti espressi da quella Commissione, il legislatore ha creduto di adottare la formola dell'art. 1 della legge, cioè di non far distinzione alcuna tra i tre casi di assegno, per malattia, per impotenza al lavoro, o per vecchiaia, si deve ritenere che non abbia voluto che alcuna di queste distinzioni si facesse, e ripeto, *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*.

Certo se noi esaminiamo l'utilità de' tre scopi, vediamo che quello per la pensione di vecchiaia sta forse al di sopra degli altri due. Non si può dare intento più nobile ed opportuno di quello di assicurare al socio operaio, nel tempo della sua vecchiaia, i mezzi di sussistenza, quale premio alle fatiche lungamente durate fintanto che le forze non gli fecero difetto.

Si teme però la insufficienza dei mezzi, si teme che le Società, od alcune di esse, abbiano assunto impegni che poi non si trovino in grado di mantenere; abbiano cioè promesso una pensione, che le loro condizioni finanziarie non abbiano poi a permettere.

Ma se pericolo c'è, esiste non soltanto nel caso della pensione per la vecchiaia, ma anche negli altri due, perchè gli statuti sociali possono essere stati compilati con tale imprevidenza, da correre la Società il pericolo, dopo un certo tempo dalla sua istituzione, di non avere i mezzi nemmeno di dar l'assegno giornaliero ai soci che cadessero ammalati.

Che se minaccia particolare alla esistenza delle Società esistesse per la promessa della pensione di vecchiaia, mi sembra evidente che questa minaccia non poteva essere eliminata con una circolare in contraddizione alla legge. Ove si fosse trovato che la legge peccasse, che desse luogo ad un pericolo, non vi sarebbe stata che una via legale per toglierlo di mezzo, cioè la via di presentare e di far votare un altro progetto di legge.

D'altronde coll'impedire ai tribunali di concedere la personalità giuridica alle Società operaie che promettono una pensione di vecchiaia, togliendo loro di esaminare le condizioni della Società ricorrente, si colpiscono non solo le Società per avventura imprevidenti, le quali abbiano fatto una promessa che forse non potranno mantenere, ma si colpiscono tutte, e, per esempio, anche la Società operaia cremasca che ho la soddisfazione di presiedere, la quale non assicura che la pensione di vecchiaia con un minimo di 50 centesimi, e non l'assicura che ai soci i quali abbiano oltrepassato i 60 anni e che si trovino nella Società per un tratto di tempo non interrotto di 25 anni.

Ma vi ha di più, e sopra quest'altro argomento richiamo in modo speciale l'attenzione dei signori ministri e del Senato; il pericolo sta; non nel concedere la personalità giuridica, ma nel

negarla, nel non applicare cioè la nuova legge del 15 aprile 1886; e questo pericolo vero è portato dalla condizione nella quale versavano le Società prima della legge, e nella quale versano anche al di d'oggi.

Difatti la legge in esame obbliga le Società ad introdurre alcune disposizioni nei loro statuti, perchè possano goderne i benefici, e tra le altre cose, le obbliga a disporre che i soci amministratori siano solidalmente responsabili; le obbliga ad introdurre nei loro statuti l'istituzione dei sindaci quale esiste nelle Società cooperative, obbliga le Società a presentare annualmente i loro conti al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Nulla di questo si trova in pressochè tutti gli statuti delle Società operaie. Ma esse continuano ad esistere egualmente, sebbene non possano ricoverarsi sotto l'egida della legge del 15 aprile 1886.

Esse continuano anzi a crescere di numero, e non hanno per freno degli amministratori che il poco efficace provvedimento dell'esame dei conti annuali per parte dei revisori, i quali funzionano una volta all'anno. Quali maggiori garanzie presenta l'istituto dei sindaci, che devono essere presenti a tutte le adunanze del Consiglio d'amministrazione e che devono controllare tutti gli atti importanti della Società!

A mio avviso sembra adunque certo che se pericolo c'è, questo è portato dallo stato odierno delle cose, e sarebbe, se non del tutto, in grandissima parte rimosso dall'applicazione della legge 15 aprile 1886.

Mi pare impertanto - e mi perdonino i signori ministri se devo emettere quest'asserzione - mi pare che la circolare del 2 luglio 1886, oltre ad essere in contraddizione colla legge, perchè introduce una distinzione che la legge non fa, sia anche grandemente inopportuna, perchè impedisce di riparare ad un pericolo evidente che pur troppo molte Società operaie presentano.

Malgrado la circolare, la Società operaia di Crema credette di presentare la sua domanda a quel tribunale per essere riconosciuta come Corpo morale; ma il tribunale di Crema, il quale poco tempo prima aveva conceduta la personalità giuridica alle Società operaie di Soncino e di Rivolta d'Adda, e precisamente coi decreti dei giorni 29 e 30 giugno 1886, cioè nel mezzo tempo tra la legge e la circolare, invece,

dopo di questa, ha creduto di negarla; e nel dare i suoi motivi si è riferito in modo speciale alla circolare, dicendo fra le altre cose:

« E che la legge avesse di mira tali cautele lo spiega chiaramente la circolare di S. E. il ministro di grazia, giustizia e culti in data 2 luglio corrente, colla quale tracciandosi quale sia l'azione del potere giudiziario nel riconoscimento giuridico delle Società, si richiamano i tribunali ad accertarsi, prima di accogliere la domanda di registrazione, che le Società non si prefiggano di dare pensioni di vecchiaia ».

Giunte a questo punto le cose, anch'io credetti di fare la mia brava circolare, e la diramai a molte Società operaie dei dintorni ed anche di località lontane. In quella circolare, esponendo ciò che era avvenuto alla Società operaia di Crema, pregava le presidenze delle Società alle quali mi rivolgeva, a volermi dire se esse pure avevano chiesto la personalità giuridica e quale esito avessero avuto le loro domande; oppure quale intenzione avessero per l'avvenire.

Io ho avuto molte risposte che devono essere divise in due categorie. La prima categoria riguarda le risposte di quelle Società operaie le quali, come già dissi, hanno degli ideali diversi dai nostri, di quelle Società operaie che non si sarebbero mai prestate, per i loro principî, a ricorrere al Governo ed a porsi sotto l'egida di una legge dal Governo proposta e dal Parlamento votata.

Non parlo di nessuna delle risposte di questa categoria.

Vi è l'altra categoria delle risposte datemi dalle Società operaie che hanno i nostri medesimi principî, che salutarono con gioia la legge del 15 aprile 1886, e che stavano adoperandosi per goderne i benefici, uniformandosi alle sue disposizioni.

Dal complesso delle risposte di questa seconda categoria risulta che quelle Società erano completamente sfiduciate, che visto il tenore della circolare, comprendevano la difficoltà di conseguire il loro intento e quindi si rassegnavano, più o meno imbronciate, a continuare a vivere come in addietro avevano vissuto.

Io non tedierò certamente il Senato e i signori ministri col leggere parecchie risposte avute da queste Società. Domando licenza di leggerne una solamente, quella del signor presidente della Società operaia di Piacenza.

Scelgo questa, perchè quel signor presidente, che è il signor avvocato Achilli, oltre di essere una persona distinta come lo sono certamente anche i presidenti delle altre Società, occupa posti i quali gli conciliano particolare fiducia, i posti cioè di vicepresidente del Consiglio provinciale di Piacenza e di deputato provinciale.

Esso dice: « A tenore dell'art. 26 dello statuto che regge questo sodalizio, il socio in caso di malattia cronica o di impotenza al lavoro e quando appartenga da 10 anni alla Società ha diritto ad una pensione di lire 1 al giorno, se sia iscritto alla prima classe, di centesimi 75 se iscritto alla seconda, di centesimi 50 se iscritto alla terza.

« Questo Consiglio amministrativo, nella adunanza dell'11 giugno del corrente anno si era pronunciato in senso favorevole ad uniformarsi alla legge 15 aprile 1886 ed a chiedere per la Società il riconoscimento giuridico, quando comparve sul bollettino la circolare 2 luglio di S. E. il ministro guardasigilli, nella quale si prescrivevano le norme che dovevano adottarsi dai tribunali per accogliere o no le domande di registrazione delle Società di mutuo soccorso.

« Lessi con sorpresa in quella circolare che l'autorità giudiziaria era diffidata di non accordare il riconoscimento a quei sodalizi che si prefiggevano di dare pensioni di vecchiaia, e siccome questa Società sarebbe appunto compresa in questo caso, così diressi, nel 4 agosto ultimo, una nota motivata al signor ministro di agricoltura, industria e commercio in cui dimostravasi, secondo il mio avviso, che le idee professate dall'onorevole Taiani erano contrarie allo spirito, ecc., ecc. »

Salto fuori quelle parti che potrebbero per avventura urtare i nervi, ed anzi non leggo se non quei punti, dei quali credo utile la conoscenza in questa discussione.

« Dalla circolare della S. V. apprendo essersi avverato quanto io preannunciava al signor ministro Grimaldi, e cioè che molte Associazioni non potevano fruire dei benefizi della nuova legge, perchè non rinunzieranno mai a promesse fatte e mantenute da tanto tempo e che sono basate sopra calcoli di cui, per quanto è possibile umanamente, si può garantire l'esattezza. Se questa Società dovesse modificare lo statuto nella parte che riguarda le pensioni della vec-

chiaia, essa verrebbe a provocare lo scioglimento della Società stessa, numerosa e fiorente ».

Ometto di leggere un altro periodo ed arrivo al fine:

« Quanto poi alla condotta che terrà questa Società, è probabilissimo che essa rinunci ad ottenere il riconoscimento giuridico, anzichè modificare lo statuto nella parte che si riferisce alle pensioni di vecchiaia ».

In altro luogo la lettera mi invita, di già che io intendeva di fare un'interrogazione per la Società cremasca, di estenderla anche alla Società piacentina, e così dicono pure le risposte di altri presidenti.

Tra le Società che mi hanno scritto in questo senso vi sono, per esempio, quelle di Iseo, di Pieve d'Olmi, di Sondrio, di Soresina. Ma abbracciamo collo sguardo tutt'intera la questione.

Le Società operaie che esistono in Italia al giorno d'oggi sono 6,000 in cifra rotonda.

Di queste, sapete voi, o signori, quante hanno ottenuto la personalità giuridica? L'hanno ottenuta 99! cioè a dire meno della sessantesima parte.

E di queste 99, sedici hanno potuto conseguire il loro intento prima della legge 15 aprile 1886, percorrendo una via lunga e difficile, tredici hanno ottenuto la personalità giuridica dopo la legge 15 aprile 1886, ma prima della circolare 2 luglio dello stesso anno. Altre l'hanno ottenuta nel mezzo tempo tra la circolare 2 luglio ed il 7, nel quale ultimo giorno venne pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Altre facilissimamente l'avranno conseguita prima che i tribunali fossero tutti al giorno dell'esistenza di questa circolare.

Il numero impertanto di quelle Società che sono riuscite ad ottenere la personalità giuridica dopo che si ebbe notizia della circolare 2 luglio è così esiguo, da non doversene tener conto.

Perciò rimane, a mio modo di vedere, associato che la legge del 15 aprile 1886, proposta dal signor ministro di agricoltura, industria e commercio, fatta dal Parlamento e sanzionata dal Re colle migliori intenzioni, e dalla quale era lecito sperare benefici risultati, quella legge dico è rimasta, e pare che se non si trova il rimedio, debba anche in avvenire rimanere lettera morta.

La Corte d'appello di Brescia, cui la Società

operaia di Crema ricorse contro il decreto di quel tribunale, ha creduto di poterle dare il suggerimento che venisse convocata l'Assemblea generale e le fosse proposto di modificare il proprio statuto, eliminando quell'articolo nel quale è promessa la pensione di vecchiaia.

Non ha però considerato la Corte d'appello di Brescia che o il rimedio è peggiore del male, o, quello che più importa, e che d'altronde è certissimo, il rimedio era legalmente impossibile. Imperocchè qui non si tratta di una semplice aspettativa, qui si tratta di un vero diritto acquisito da quei soci i quali, forse da molti anni entrati in Società, hanno continuato a versare il contributo che mensilmente devono, e ciò principalmente in vista della pensione di vecchiaia, e, giunti alla vigilia di conseguirla, non potevano esserne privati.

In questa condizione di cose sarebbe occorsa, non una deliberazione della maggioranza, la quale avesse dato di frego alla solenne promessa, ma sarebbe occorsa la deliberazione di tutti e singoli i soci, l'adesione personale di ciascuno.

E questa, o signori, non è una semplice mia asserzione; anzi se la Corte d'appello di Brescia avesse conosciuto, tra le altre, la deliberazione del Consiglio di Stato, sezione di finanza, 23 dicembre 1881, stata emessa in un caso in cui si trattava di sapere se poteva essere legalmente eliminata quella promessa dallo statuto della Società operaia di Biella, e nella quale deliberazione fu dichiarato che ciò era legalmente impossibile, poichè si trattava appunto di un diritto acquisito che non avrebbe potuto essere tolto se non mediante l'adesione di tutti e singoli i soci; se la Corte di Brescia, dico, avesse conosciuto quella deliberazione, si sarebbe facilmente astenuta dal suo suggerimento.

Io sono al termine del mio discorso: io mi rivolgo ai signori ministri, e mi rivolgo in ispecial modo al signor ministro di agricoltura, industria e commercio, perchè, come dissi, esso è maggiormente interessato nella questione, è quello che ha sotto la sua tutela le Società operaie, e deve desiderare che queste siano avvantaggiate dalla legge; mi rivolgo a lui perchè cerchi di provvedere.

Noi vediamo che parecchie delle esistenti 6000 Società si sono poste sopra una strada che riteniamo deplorabile. Ma, o signori, non è nell'interesse di tutti il cercar di ritrarnele?

Non è nell'interesse di tutti di accontentare quelle che sono nel nostro ordine d'idee, per non spingerle a gettarsi nel campo opposto?

Confido che questa osservazione di opportunità politica possa avere sull'animo dei signori ministri forza non minore di quella che potrebbe avere la ragione legale.

Io forse, cedendo a quella natura che non sono mai riuscito ad imbrigliare, avrò parlato in un *diapason*, il quale avrà potuto lasciare in qualcuno il dubbio che sia animato da un qualsiasi spirito di opposizione.

Tengo a dichiarare che anzi a malincuore ho fatto questa interrogazione, ma me ne obbligava un dovere sacrosanto, poichè avevo un mandato che non potevo declinare, se non facendo un atto, diciamo pure la parola, di vigliaccheria.

Ho poi patrocinato la causa della mia Società operaia anche per l'amore che le porto, e questo amore è in ragione delle fatiche e dei dolori che essa mi costò.

Qualche tempo dopo la redenzione nostra ho cercato di dotare la mia città natia di un sodalizio operaio, il quale si mantenesse in quell'ordine d'idee liberali che sono le mie. Ci sono riuscito; ma nelle vicende delle elezioni successive succedette che la Società cadde in mano ad una maggioranza clericale, la quale cominciò a votarla ad un santo, a San Pantaleone, e dopo averla resa uggiosa al paese, la strozzò, proponendone lo scioglimento e la divisione del patrimonio fra i soci.

La tentazione era troppo forte: i soci deliberarono lo scioglimento e la divisione del capitale sociale, il quale, non occorre dirlo, si squagliò come la neve al sole.

L'amarezza che cagionò in paese questo fatto mi tolse di poter pensare subito alla creazione di un nuovo sodalizio.

Poco tempo dopo però feci il lavoro di Sisifo, ma lo feci con maggiore fortuna di quella che Sisifo non abbia avuto.

Riuscii dunque a creare una nuova Società operaia, quella che esiste tuttora; ma si è combinato lo statuto in modo da rendere pressochè impossibile lo scioglimento ed impossibile assolutamente la divisione del patrimonio.

Questo prova un altro movente che aveva di fare la mia interrogazione. Quindi non potendo dubitare che gli onorevoli ministri avranno com-

preso lo spirito che mi anima, mi lusingo sempre più di aver da essi una risposta favorevole.

Mi astengo dal fare qualsiasi proposta che possa riuscir ostica ai signori ministri, e mi limito a chiedere che trovino il mezzo per il quale le Società operaie possano conseguire il legittimo loro intento.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ho bisogno di molte parole per rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole Griffini; ma mi duole che la mia risposta non può essere in tutto quale egli la desidera.

Prima di ogni altro, osservo che la circolare che ha formato oggetto della sua interrogazione, è firmata dal mio collega ministro guardasigilli; e non poteva essere altrimenti, trattandosi d'istruzioni date ai funzionari dell'ordine giudiziario. Ma la sola sua firma apposta a quella circolare non importa che io non divida le idee in essa contenute; anzi, posso dire che, tanto in quella circolare, quanto nelle altre relative alla interpretazione della legge in questione, il mio parere e quello del guardasigilli sono stati concordi.

Se l'onorevole senatore Griffini avesse trovata una lacuna nella legge ed avesse richiesto dal Governo la riforma di essa, avrei capito la questione; ma non l'ho capito quando egli sostiene che nella circolare si contiene una violazione alla legge.

Egli ha fatto in parte la storia dei precedenti della legge intorno alle Società di mutuo soccorso, ma ha dimenticato una cosa sola, cioè la relazione fatta dall'Ufficio centrale del Senato, e per esso dall'onorevole senatore Majorana-Calatabiano, nella quale è trattata la questione da lui sollevata, cioè, se nella legge del 1886 siano comprese anche le Società operaie di mutuo soccorso che abbiano per scopo le pensioni di vecchiaia. Nella circolare è detto di no, e no disse il Senato quando approvò la legge.

L'onor. senatore Majorana opportunamente ricordava il primitivo disegno di legge sulle Società di mutuo soccorso, presentato precisamente da lui, e si esprimeva così:

« Quel disegno riguardava ogni maniera di

Società di mutuo soccorso, non quelle soltanto che s'intitolano degli operai; a scopi delle Società designava, oltre dei sussidi nei casi di malattia, l'assicurazione di *pensioni di vecchiaia*, e di sussidi convertibili, ecc... E mentre alle Società accordavansi franchigie ed alleviamenti di spese fiscali e tasse, si richiedeva, prima di riconoscerne la personalità, l'accertamento razionale della proporzionalità dei loro averi con gli obblighi che assumevano verso i soci, specie per le loro pensioni e per quelle delle vedove e degli orfani ».

Questo progetto, ripresentato in seguito, fu votato dal Senato con poche varianti; ma, portato alla Camera elettiva, la Giunta ne eliminò le pensioni di vecchiaia e quelle alle vedove ed agli orfani, surrogandovi meri sussidi. Più tardi fu ripresentato alla Camera il disegno di legge rimasto indiscusso, e fu informato in massima parte ai concetti dell'accennata Giunta.

Venendo poi di proposito all'esame della legge in questione, dice l'Ufficio centrale:

« Si è tolta dal disegno odierno l'assicurazione delle pensioni ai soci, alle vedove ed agli orfani, e si è fatto bene; perchè, non volendosi affrontare le difficoltà di disciplinare il mutuo soccorso volto a quello scopo con provvedimenti preventivi, non c'era altro mezzo che di escluderlo ».

Dunque la questione, che ora, in linea d'interpretazione, promuove l'onor. Griffini, fu discussa in Senato, quando si formava la legge; ed il Senato, per opera del suo Ufficio centrale, fissò l'interpretazione, se di interpretazione vi fosse stato bisogno.

La relazione della Camera elettiva e la discussione in essa seguita sono conformi alla interpretazione del Senato. Dunque nella legge non sono comprese le Società di mutuo soccorso, le quali avessero lo scopo di assicurare delle pensioni ai soci, alle vedove ed agli orfani. Cosicchè l'art. 1, il quale contempla esclusivamente sussidi in caso di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiaia non può estendersi ai casi di *pensioni*, che sono ben diverse dai *sussidi*. Quindi la nostra circolare non è altro se non la interpretazione corretta della legge, quale risulta dal testo letterale e quale fu voluta dal Parlamento.

L'onor. Griffini però osservava che in questo

modo la legge è difettosa e monca. Ciò forma materia di altre considerazioni.

Se sarà difettosa, sarà il caso di presentarne un'altra per correggerla. Per ora resta fermo che la circolare non viola, ma interpreta fedelmente la legge.

Ma le Società di mutuo soccorso che anche oggi volessero comprendere tra i loro scopi la pensione in caso di vecchiaia, sono perciò messe al bando? Non hanno nulla a loro favore? Io rispondo che hanno sempre quella procedura che prima si usava per tutte le Società. Infatti prima della legge del 1886, le Società di mutuo soccorso si rivolgevano al Governo per essere riconosciute come enti morali, alla base dell'art. 2 del Codice civile, e si faceva una speciale procedura avanti alla Commissione consultiva di previdenza e quindi si andava al Consiglio di Stato; dopo di che veniva il decreto reale che dava vita a queste Società. Tale procedura per le Società contemplate dalla legge è finita; per le altre, non comprese nella legge non è inibito di fare come si è fatto finora.

Quindi la Società accennata, dall'onorevole Griffini perchè non si è rivolta al ministro, il quale avrebbe precisamente avuto cura, vista la proporzionalità dei contributi agli assegni, di fare anche per essa il decreto reale, come si faceva prima? Il rimedio c'è.

Però io debbo protestare contro una osservazione dell'onorevole senatore Griffini, che cioè la legge dell'aprile 1886 non ha prodotto alcun effetto. Non è esatto il dire che sole 90 siano state le Società riconosciute...

Senatore GRIFFINI. Ma è cosa che ho desunta io in ufficio.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*... Se egli mi onorerà di una sua visita al Ministero, gli dimostrerò che moltissime Società hanno ottenuto la personalità giuridica, seguendo la procedura prescritta dalla legge del 1886; e potrei anche mostrargli diversi voti di plauso fatti al Governo dalle Società operaie di mutuo soccorso, perchè è stata tolta a loro riguardo qualunque indebita ingerenza governativa, e perchè si è dato loro il mezzo di ottenere dai tribunali il riconoscimento giuridico.

La legge del 1886 ha prodotto i suoi frutti benefici, e grate sono al Governo ed al Parlamento le moltissime Società di mutuo soccorso

che hanno ottenuto il riconoscimento in base ad essa.

Quindi mi pare constatato che la legge del 1886 esclude assolutamente le pensioni, e perciò la circolare è perfettamente conforme alla lettera ed allo spirito di essa; e che le Società operaie di mutuo soccorso, le quali vogliono comprendere altri scopi al di là di quelli compresi nella legge 1886, hanno il mezzo, ancora di farsi riconoscere per decreto reale, seguendo quella procedura alla quale alluse l'onorevole senatore Griffini e che io stesso ho avuto l'onore d'indicare al Senato.

Egli poi può domandarmi se è in animo del Governo di presentare una nuova legge per modificare la precedente e per aggiungere altri scopi a quelli in essa indicati: io gli dirò che il terreno è molto difficile per poter qui su due piedi formulare una risposta concreta.

Qualunque altro scopo delle Società, che non sia fra quelli indicati nella legge del 1886, presenta moltissime difficoltà, per le quali sarebbe proprio stoltezza il pronunziarsi leggermente sulla necessità o meno di modificare la legge del 1886.

Certo il Governo non si rifiuta, dopo aver dato il primo passo, di continuare in questa via e di vedere se e con quali organismi possano essere agevolate anche le Società di mutuo soccorso aventi altri scopi (ben inteso sempre leciti) oltre quelli indicati nella legge 1886. Ma questa promessa di studi non deve essere ritenuta come un impegno preciso del Governo.

Sappiamo quanto abbiamo dovuto fare per poter concretare questa legge ed ottenerne l'approvazione dal Parlamento, e quanto altro ci vorrebbe prima di modificarla. D'altronde la legge non ha neanche un anno di vita; bisogna che abbia la sua applicazione. Se da una più lunga e più completa attuazione risulterà necessario di modificarla, il Governo non si rifiuterà di presentare le analoghe proposte al Parlamento.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Dico il vero, nel mio ottimismo mi attendevo dall'onor. signor ministro una risposta meno severa di quella che a lui è piaciuto di darmi.

Però io contemplerò in ispecial modo la parte

benevola di tale risposta, la quale mi lascia delle speranze, e confido che queste speranze diventeranno una realtà, sia per la presentazione di un altro progetto di legge, sia disponendosi le cose nel Ministero dell'agricoltura ed anche in quello dell'interno, in modo che con una facilità maggiore di quella che incontrarono le Società operaie prima della legge 15 aprile 1886, esse possano ottenere la personalità giuridica, come effettivamente alcune di esse l'hanno ottenuta prima di quella legge.

Devo però scagionarmi di un addebito fattomi dall'onor. ministro, cioè a dire che io abbia addotte cifre meno vere.

Non saranno precise, forse, le cifre da me citate, ma la colpa non sarebbe mia, perchè io sono andato a prenderle al Ministero. Ed ho potuto colà avere la cifra delle 99 Società operaie, le quali hanno conseguito, fino a 15 giorni sono, forse, cioè fino al giorno del mio accesso a quel dicastero, la personalità giuridica; ho avuto la cifra delle 16 che l'hanno conseguita prima della legge 15 aprile 1886, e la cifra delle 13 che l'hanno avuta dopo la legge, ma prima della circolare.

Torno a dire, queste cifre saranno forse imprecise, ma io aveva il diritto di accoglierle con piena tranquillità.

L'onor. ministro sostenne che la circolare 2 luglio 1886 non è in contraddizione colla legge e per addimostrarlo ha letto un brano di un documento parlamentare, il quale darebbe una spiegazione alla legge, diversa da quella che le ho dato io.

A me pare che sia il caso di ricordare l'aforisma: *Cum in verbis nulla ambiguitas est, non est admittenda voluntatis quaestio.*

Dice nettamente la legge che possono conseguire la personalità giuridica le Società operaie le quali assicurino un sussidio nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro e di vecchiaia. L'onor. ministro ammette che le Società operaie le quali non si limitano a fare una vaga promessa di un sussidio, ma assicurano un assegno fisso, nel caso di malattia, di 1 lira o di lire 1,50 al giorno, per esempio, per un dato tratto di tempo, possono conseguire la personalità giuridica?

Ora se la possono conseguire queste, la devono poter conseguire anche quelle che promettono la pensione di vecchiaia, perchè la

pensione è un sussidio assicurato, come è un sussidio assicurato l'assegno che si dà in caso di malattia.

Io proporrò alla mia Società operaia di percorrere anche l'altra via che mi venne indicata dall'onorevole signor ministro e che io veramente poteva credere preclusa, dopo che vi si è sostituita questa determinata dalla legge del 15 aprile. Mi pareva che essendovi adesso una legge speciale, che traccia i modi coi quali le Società operaie possono conseguire la personalità giuridica, il modo seguito antecedentemente, tanto più che non era determinato da alcuna legge, dovesse ritenersi abolito.

Ora l'onorevole ministro, a nome del Governo, mi dice che quella strada non è preclusa, e siccome essa ha condotto a buon fine diverse Società operaie, così facendo a fidanza colle sue dichiarazioni, io proporrò ed alla Società operaia di Crema e ad altre, le quali promettono la pensione di vecchiaia, di percorrerla.

Naturalmente farò tale proposta soltanto a quelle Società le quali hanno un patrimonio che permetta loro di provare che la promessa fatta può essere adempiuta.

Ringraziando del resto l'onor. signor ministro delle speranze che ha voluto darmi, io non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. La interpellanza dell'onor. senatore Griffini è dunque esaurita.

#### Seguito della discussione del progetto di legge N. 7.

PRESIDENTE. Si riprende ora l'ordine del giorno col seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore ».

Siamo rimasti all'art. 20 sul quale non essendo più alcun oratore iscritto ha la parola l'onor. senatore Cremona, relatore.

Senatore FINALI. Domando la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. Cedo la parola al senatore Finali, pregando il signor presidente di riservarmela dopo, al caso occorresse che io parlassi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare dunque l'onor. senatore Finali.

Senatore FINALI. Noi dell'Ufficio centrale eravamo oggi venuti qui, proprio col desiderio e la speranza, di fare dei passi decisivi nella discussione di questa legge: e siamo rimasti non

poco sorpresi di vedere invertito l'ordine del giorno, per mettere innanzi un argomento, il quale senza alcun grave danno poteva essere mantenuto al posto che aveva.

Io poi ho chiesto la parola, perchè essendo finora stata discussa questa legge, quasi sempre fra professori di università, può parere al di fuori a taluno, che sia una quistione la quale interessi nel Senato soltanto i professori di università; mentre un progetto di legge, il quale concerne l'ordinamento dell'istruzione superiore in Italia, è di supremo interesse nazionale.

Ieri, il mio amico Manfredi, parlando, si è forse ricordato anche egli di essere stato tolto dalla cattedra di diritto civile a Piacenza per essere elevato nientemeno che al governo del suo paese: governo che egli tenne con plauso dei suoi concittadini e della nazione.

Nessuna meraviglia di quel che avviene. Perchè sono i professori che parlano e discutono su questo argomento? Ne parlano perchè sono i più competenti, e sono quelli che vi hanno un interesse più diretto. Ma ciò non esclude, come io diceva, che l'interessamento per questa legge sia qui generale in tutti; e sia in sè un vasto e complesso tema, che non sta dentro ai termini delle università.

Ho ieri posto attenzione grandissima alle obiezioni che erano fatte, specialmente dall'onor. Secondi e dall'onor. Villari, all'art. 20 del progetto di legge. Quando sentiva fare quelle obiezioni, nell'animo mio sorgeva un sentimento penoso; ed è quello della difficoltà e delle traversie che leggi organiche relative alla pubblica istruzione incontrano nell'arena parlamentare.

Ed anzi, mentre il giorno innanzi aveva cercato che fosse mitigata, nella relazione che riguarda il bilancio della pubblica istruzione, una frase che parlava dell'impotenza dei Parlamenti in materia di pubblica istruzione, che vi si afferma provata anche da esempi nostrani, io dissi fra me: che quel nostro collega avesse proprio ragione, e si apponesse al vero nel parlare di questa impotenza; poichè uomini certamente amanti del pubblico insegnamento, del quale sono anzi lustro e decoro, come gli onorevoli Villari e Secondi, fanno delle proposte, la cui accoglienza porterebbe o a non arrivare mai alla fine nella discussione della legge, od a farla respingere?

Il progetto, dopo avere occupato faticosamente per lungo tempo l'Ufficio centrale, ha occupato per molte sedute il Senato; e disgraziatamente la discussione fu interrotta nel bel mezzo. Ora che questa è stata ripresa, vorrei sperare non dovesse protrarsi ad un tempo indefinito.

Diceva, che quando le proposte, alle quali alludeva, fossero assecondate, si arriverebbe a questa conseguenza, che la legge non fosse votata. Ora è più schietto e più corretto il dire: non vogliamo la legge, restiamo come siamo, piuttosto che mettere innanzi proposte, le quali logicamente porterebbero alla conseguenza più deplorabile, dopo tanto studio e lavoro. Dicendo questo, non intendo usare parole, che possano in alcun modo recare offesa ai due oratori che ho nominati, verso i quali ho già usato espressioni, che attestano della mia grande stima e deferenza.

A proposito di questo art. 20, si dice: Badate; qui voi proponete troppe cose da regularsi con decreto regio, sentita una Commissione composta dei rappresentanti di tutte le Facoltà del regno. Vi sono in quest'art. 20 delle parti, le quali debbono essere regolate legislativamente, non già con semplici decreti.

Può essere. Ma se si vuol fare cosa pratica, non si deve dire a noi: studiate, guardate di sceverare quello, che è d'ordine legislativo, da ciò che è materia da regolamento; e provvedete all'uno ed all'altro in diversa maniera.

Noi abbiamo studiato abbastanza. E poi è difficile che noi possiamo studiare con le idee degli altri.

Se vi sono dei colleghi, i quali abbiano da criticare una od altra parte dell'articolo, facciano le loro proposte, non si limitino a dire: io non approvo l'art. 20, ristudiatelo di nuovo, per metterlo d'accordo colle nostre idee.

Se essi invece, dopo avere ben considerato l'art. 20, secondo l'ordine delle loro idee, lo avessero modificato; e fossero venuti avanti al Senato con una forma concreta di emendamenti, allora sarebbe stata una cosa pratica; si usciva dalla generalità e dall'indeterminatezza. Se poi tutte le materie, che sono indicate dalla lettera A alla lettera M dell'art. 20, si volessero regolare legislativamente, io credo che al termine della discussione non si arriverebbe mai.

Non ho capito mai come avvenga, che illustri

professori facciano opposizione alla maggiore ingerenza data ai rappresentanti delle Facoltà universitarie, nella compilazione degli statuti, che debbono governare l'insegnamento in tutte le università dello Stato.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

Senatore FINALI. Si preferisce forse che continui a fare e disfare il ministro?

Ho un concetto delle legittime autonomie degli enti che esistono nello Stato, un poco diverso da quello che ho inteso ieri.

Nella sfera delle loro attribuzioni il Comune, la Provincia, l'Università, secondo me, debbono avere una autorità propria, indipendente nel suo esercizio non solo dal potere esecutivo, ma anche dal potere legislativo; poichè non vi è alcuna differenza tra il vincolo che viene posto da un decreto reale, e quello che viene da una legge. Anzi ieri fu osservato assai opportunamente, che in una materia mutabile come questa, che deve seguire il progresso della scienza e de' suoi metodi, è molto pericoloso costringere la determinazione delle modalità dell'insegnamento universitario, entro una legge; la quale per essere modificata ha bisogno di una procedura più lunga e più difficile, che non sia la riforma di un decreto reale.

Non aggiungo altro; perchè non riconosco in me competenza che possa eguagliare quella degli illustri oratori che mi hanno preceduto; ed anche perchè le condizioni odierne della mia salute non mi permettono di continuare a parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. Io prego il signor presidente di riservarmi la parola dopo che avrà parlato il senatore Villari, poichè così potrei dare una risposta più completa.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Villari.

Senatore VILLARI. Io comincerò dal ringraziare il senatore Finali per aver riconosciuto tutta l'importanza di questa questione, che ha sollevata all'altezza di una questione politica.

Vorrei però rispondere a due o tre obiezioni. Egli ha detto: È meglio essere più chiari; se non volete la legge, ditelo addirittura, piuttosto che fermarvi all'art. 20.

Ora siccome nell'art. 20 sta l'importanza

principale della legge, è chiaro, che avendolo combattuto, se esso passerà, io voterò contro la legge.

Ciò non volevo dire, per ossequio all'Ufficio centrale, ed all'onor. ministro, ma mi pareva abbastanza chiaro.

L'altra obiezione fatta da lui e dall'onorevole ministro fu questa. Essi dissero: Come mai in una questione tecnica d'istruzione, noi vogliamo affidare al Corpo insegnante la soluzione dei più gravi problemi, e voi che siete insegnanti vi opponete? Questa è una strana opposizione! È come un voler negare al Corpo insegnante la piena libertà che noi gli offriamo.

Ieri fu osservato ancora che le nuove facoltà date dal Senato al Corpo insegnante non portavano per conseguenza uno spogliarsi delle proprie attribuzioni, perchè era il Senato stesso che le concedeva.

Fu aggiunto da altri, che in fondo erano attribuzioni concesse anche dalla legge Casati. Ma io vi prego di considerare che nel caso in cui noi ci troviamo, si tratta di fare una legge di istruzione superiore, una legge che risolva più ardui e difficili problemi dell'insegnamento. Ma invece qui le questioni più importanti si abbandonano, per modo che la legge attuale diviene quasi una legge amministrativa, perchè se voi osservate che cosa essa è diventata dopo che la questione della Facoltà filosofica fu abbandonata, questione che era per voi la più grave e fondamentale, vedrete che è diventata una legge di propine, di promozioni, e di professori aggiunti.

Le grandi questioni d'insegnamento sono tutte affidate alla futura Commissione che dovrà far lo statuto.

Ed è qui che io trovo una grande lacuna, e vorrei esporre francamente le ragioni per le quali io insisto tanto, e perchè io do una così grande importanza a questo articolo.

Io prendo un esempio semplicissimo, una questione secondaria, la cui scelta torna a vantaggio più di quelli che io combatto, che a mio proprio.

Nel modo, per esempio, di distribuire gli studi tra gli scolari, vi sono indirizzi diversi.

Vi sono professori i quali dicono che si debbono prescrivere agli scolari tutte le materie da studiare, ponendo in fine d'ogni anno, per ciascuna materia, un esame. I giovani, essi di-

cono, si debbono guidare di giorno in giorno, d'ora in ora fino all'ultimo, perchè non sono ancora in grado di giudicare da sè.

Altri invece dicono: Questa è pedanteria. Lasciate agli scolari ampia libertà di scegliere gli studi, le lezioni che vogliono, quante ne vogliono. Quale di questi due sistemi sarà preferito? Noi non lo sappiamo. Noi votiamo senza sapere se si adotterà l'uno o l'altro sistema.

Ma qui dice l'onorevole senatore Finali: Siamo noi che diamo a risolvere la questione a voi professori, che siete più competenti; perchè respingete la facoltà di decidere voi che siete più interessati e competenti?

Ed io vi dirò la ragione per la quale combatto questa concessione, e spero di persuadervi che la ragione non è di poca importanza.

Voi avete aggiunto una nuova molla (se così può dirsi) nel meccanismo del nostro insegnamento, cioè le propine che si danno ai professori ed ai liberi docenti, e così avete intrecciato le questioni scientifiche e scolastiche colle questioni di interesse, ed il professore che è chiamato a risolvere questi problemi non decide più questioni obbiettive, indipendenti, impersonali di scienza, ma decide nello stesso tempo questioni in cui il suo interesse personale è implicato; ed io non desidero che il professore si trovi in tale condizione.

Per esempio, io professore di storia posso essere eletto membro della Commissione, e sostenere che è utilissimo agli alunni di tutte le Facoltà fare un corso di storia moderna; e se io vinco in questa questione, che ha pure molte ragioni in suo favore, io aumento il mio stipendio di cinque o sei mila lire. E volete che risolva io un tale problema? Qui non è la scienza che governa se stessa; è l'interesse che governa se stesso.

Ecco perchè io combatto la vostra concessione. Voi avete intrecciato le questioni di scienza con quelle d'interesse personale, e volete che il professore le risolva ad un tempo; ed io desidero che la dignità del corpo insegnante non possa neppure essere sospettata, e quindi che ci siano date a risolvere solo questioni scientifiche e pedagogiche.

Certamente l'Ufficio centrale ha un interesse uguale se non maggiore di quello che posso aver io a promuovere il progresso della scienza e l'indipendenza del corpo insegnante. Qual'è

dunque la ragione, lo scopo per cui si sono introdotte queste propine? Se la ragione è stata, come da molti si dice e si crede, che i professori sono male retribuiti, allora ci sarebbe un mezzo molto semplice di rimediare, quello cioè di aumentar loro gli stipendi, senza fare di ciò base di tutto un sistema universitario complicato e nuovo. Ci può essere un'altra ragione, un altro scopo a queste propine. Si è detto infatti: Con esse noi non solo aumentiamo lo stipendio, ma diamo uno stimolo al professore. Più insegna, meglio insegna, e più scolari avrà, meglio sarà retribuito. Così noi otteniamo un doppio scopo: quello di aumentare lo stipendio, che si potrebbe ottenere in altro modo più semplice, e quello di stimolare il professore ad insegnare, il che non si otterrebbe altrimenti.

Io riconosco che questo è un mezzo; ma, come tutte le cose umane, dico che esso ha il suo lato buono ed il suo lato cattivo, perchè va incontro ad alcuni pericoli, i quali non sono inevitabili, ma si deve cercare di evitarli.

È un fatto che la gara qui si riduce ad una gara di interessi, od almeno ad una concorrenza in cui l'interesse entra non poco. E non si può negare, che sorgono allora dei pericoli. Sono molti gli esempi dappertutto, i quali mostrano che fra liberi docenti e professori ufficiali può cominciare una gara per avere più scolari che sia possibile, e che si ricorra allora a mezzi non sempre nè tutti lodevoli.

S'incomincia con la politica, con la rettorica, e si finisce con la facilità degli esami ad attirare gli scolari.

Ora questo, certamente, nessuno di voi lo vuole, e non lo vuole la gran maggioranza degli insegnanti. Che cosa bisogna dunque fare? Bisogna cercare di evitare questi pericoli, i quali sono per tutto, e sono stati riconosciuti nella stessa Germania. Quindi è che voi dovete organizzare le università in maniera da riparare a questi mali e dovete farlo voi. Ed è perciò che vi domando: quale sarà l'organizzazione delle nuove università? Per vedere cioè se questi pericoli sono evitati o no.

Voi dite che affidate ai professori stessi la soluzione del problema; ed io vi rispondo che le opinioni sono in ciò molto divise, e che però non posso sapere che cosa decideranno. Se il Ministero avesse prima nominato la Commis-

sione, ed avesse fatto un progetto, e fosse poi venuto con i concetti fondamentali di questo progetto innanzi a noi, allora avremmo potuto giudicare. Così com'è, non sappiamo quale sarà questo sistema, nè il male che ne può venire, il quale minaccia di portare i pericoli che vi ho enumerati poco fa, un male che una volta cominciato, deve, secondo questa legge, durare cinque anni, senza che sia intanto possibile rimediarevi. A me non pare assurdo il dire: giacchè ora aprite questa gara di propine, quale è la diga che mettete ai pericoli minacciati, quando la necessità di questa diga si è riconosciuta altrove? In Germania la diga fu trovata, ed è l'esame di Stato. I professori si fanno la concorrenza fra loro, e fuori dell'università poi si decide sul risultato del loro insegnamento.

Ma questa parola, esame di Stato, nessuno qui l'ha mai voluta profferire. Da una parte il ministro ha fatto chiaramente capire che non lo vuole, e dall'altra il relatore ha detto che non è questione di legge d'istruzione.

Ma la laurea nella vostra legge vi è, e per rendere possibile l'esame di Stato, bisognerebbe almeno dire che essa non abilita all'esercizio delle professioni. Così solo si potrebbe più tardi risolvere il problema al modo germanico. Giacchè voi volete il sistema tedesco, non lo private almeno delle sue necessarie garanzie.

Ma invece la modificazione ultima da voi ora portata nell'art. 20 dice chiaro che volete non l'esame di Stato, ma le Commissioni miste degli insegnanti, che saranno così giudici e parti, quelli che gareggiano e quelli che decidono sul risultato della gara.

La conseguenza sarà che i più abasseranno il livello degli esami.

Io adunque non respingo il privilegio che la scienza governi se stessa, ma desidero che sia la sola scienza che governi se stessa, e desidero che le questioni d'interesse sieno prima eliminate. E come queste sono anche questioni d'interesse pubblico, giacchè sono lo Stato ed il pubblico che pagano, così le deve decidere il Parlamento e non i professori, che sono direttamente interessati. Questo io volevo rispondere all'onorevole mio amico e collega il senatore Finali, e dirgli che non è mica il voler rifiutare una libertà che ci si concede, quello che mi spinse a parlare. Nell'interesse stesso della dignità del Corpo insegnante che non dovrebbe mai

essere sospettata, io desidero che esso sia chiamato a discutere solo le questioni di scienza e d'insegnamento, sempre obbiettive, ed impersonali. Questo è che mi fa pregare, insistere presso il Senato perchè le questioni fondamentali di organismo universitario siano qui risolte, quando volete fare una legge d'istruzione superiore, e soprattutto quando nell'università avete introdotto il sistema a doppio taglio delle propine, che possono forse far molto bene; ma che faranno certo molto male, se non saranno bene applicate.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor senatore Cremona.

Senatore CREMONA, *relatore*. Mi corre l'obbligo di rispondere agli oratori che parlarono ieri ed oggi contro l'art. 20.

Intorno a questo articolo si concentrano gli sforzi degli avversari del progetto di legge. Tra i quali avversari io sono costretto a fare una distinzione. Debbo distinguere coloro i quali hanno combattuto con tutta la cortesia possibile di forme, dimostrando chiaramente di essersi reso conto dell'intero nostro lavoro. Ma d'altra parte debbo, per diritto di legittima difesa, rivolgere una parola a quegli avversari i quali hanno cercato di gettare il discredito sull'opera nostra, prodigando al nostro lavoro gli epiteti di buio, di oscuro, di assurdo, di anarchico, e simili gioielli; e si sono sforzati di dare ad intendere che il nostro lavoro sia opera abborracciata, che non meriti di essere ulteriormente discussa ed esaminata, ma debba essere rinviata a più maturo esame o sepolta negli archivi.

È un sentimento di legittima difesa che mi spinge ad allontanare da me, dai miei colleghi e dall'onor. ministro, sebbene egli non ne abbia bisogno, simili insinuazioni.

Noi non abbiamo aspettato ad occuparci del problema della pubblica istruzione...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*... che esso venisse davanti al Parlamento.

Noi abbiamo dato prova da molti e molti anni di aver messo in coteste alte questioni tutto l'animo nostro.

La riforma dell'istruzione superiore sta davanti al Parlamento fino dal 1881; sono dunque

più di cinque anni, anche considerando soltanto gli ultimi tempi, che noi siamo occupati in costesti studi; ma più specialmente dacchè il Senato ci ha fatto l'onore di affidarci l'esame del disegno di legge, venuto al Senato dalla Camera dei deputati.

Noi abbiamo preso in esame tutta la legislazione nostra e le legislazioni straniere; e crediamo d'aver dato prova che un tale studio da parte nostra è stato fatto seriamente e coscienziosamente.

E le proposte che ne sono venute fuori non sono state improvvisate, ma lungamente maturate, e maturate col più grande amore. Di questo io parlo tanto più francamente, perchè so che il Senato ne è già informato e persuaso.

Può darsi che altri con migliore ingegno e con maggiore sapere potesse fare meglio; ma d'altra parte possiamo anche affermare che da quegli avversari, dei quali io debbo respingere il poco garbato giudizio, da quegli avversari non è venuta alcuna proposta che valesse a migliorare l'opra nostra.

Ma torniamo in aere sereno, ed esaminiamo pacatamente le obiezioni che sono state mosse all'art. 20.

La principale obiezione affacciata ieri fu questa, che il Parlamento abdicerebbe alle sue prerogative quando abbandonasse ad una Commissione di professori la risoluzione di così importanti materie.

Su questo proposito gli avversari si sono mostrati concordi.

Il collega Villari ha detto: Come professore posso esserne contento; ma come senatore m'impaurisco dell'ignoto, non posso approvare anticipatamente, senza che mi si dica qual sistema si tratterà di attuare.

Tutti i senatori avversari hanno mosso questa obiezione, e qualcuno è arrivato perfino a dire che ci sarebbe, o quasi, incostituzionalità.

Veramente un nostro collega dell'Ufficio centrale, l'illustre senatore Manfredi, ha già risposto su questo punto, e ha messo in chiara evidenza, con poche ma precise parole, che il potere legislativo può con perfetta regolarità in linea costituzionale, creare delle competenze e delegare altrui delle facoltà.

Ma siccome si è detto da taluno che questa legge è *cieca e nuova* (ripeto le parole precise), lasciando stare l'epiteto di *cieca*, dimo-

strerò che la procedura proposta è tutt'altro che nuova.

Infatti, basterebbe ricordare la legge del 31 luglio 1862, la quale nel suo art. 4 autorizza il ministro a fare un regolamento da approvarsi con decreto reale, il quale provveda alla durata, all'ordine e alla misura degl'insegnamenti, e al modo degli esami in tutte le università governative: insomma a tutte o quasi tutte le materie che sono contemplate nel nostro art. 20.

Con quella legge dunque si dava al ministro cotesto potere che ora solleva tante obiezioni; e di fatto il ministro se ne è valso per fare quei regolamenti che portano la data del 15 settembre 1862.

Secondo la teoria degli avversari, il Parlamento avrebbe in quell'occasione abdicato alle sue prerogative in favore del ministro Matteucci. Quale differenza c'è dal caso presente? Nessuna differenza, fuorchè in favor nostro. Allora la legge lasciava in piena balia del ministro di fare quel regolamento; adesso invece, secondo il progetto che si discute, si fa obbligo al ministro di consultare una Commissione di esperti, pur lasciando al ministro tutta la responsabilità; giacchè è il ministro che deve fare suoi costesti statuti, che li deve proporre al Re per l'approvazione; e quindi è il ministro che ne deve rispondere davanti al Parlamento.

Altro esempio: la legge di perequazione della imposta fondiaria all'art. 3 ha la disposizione seguente:

« Il rilevamento sarà eseguito da periti delegati dall'amministrazione del catasto *coi metodi che la scienza indicherà siccome i più idonei a conciliare la maggior esattezza, economia e sollecitudine del lavoro* ».

Vi pare poco cotesto?

Questa è cosa di molto più grave conseguenza che non sia il fare un ordinamento scolastico: sì, molto più grave, di una portata immensa; chiunque ben ci rifletta se ne persuaderà; secondo che si scelga un metodo di rilevamento catastale o un altro, può risaltarne una differenza enorme di spesa e di tempo, senza poi dire degli effetti immediati e futuri.

Capisco che ai professori abituati a vedere tutto il loro mondo nella scuola e nell'università, un regolamento scolastico può sembrare

cosa più importante che non sia il rilevamento catastale o la perequazione dell'imposta fondiaria.

Ma noi non siamo qui come professori, bensì come senatori, e dobbiamo volgere la mente all'una cosa e all'altra; ed io non so che alcuno di quelli i quali adesso sorgono come vigili custodi delle prerogative parlamentari, allora abbia mostrato accorgersi delle enormi facoltà che si concedevano al potere esecutivo con quell'articolo 3 della legge di perequazione dell'imposta fondiaria.

Altri esempi io non saprei ora citare, ma sono certo che qualcuno dei nostri onorevoli colleghi potrebbe benissimo addurne. Valga per tutti la legge del 29 luglio 1879, per la costruzione delle ferrovie complementari; non contiene forse essa gravissime autorizzazioni e delegazioni al Governo?

Quale de' presenti nostri avversari sorse allora a contrastare al Governo coteste facoltà?

Addurrò per ultimo un altro esempio preso dalla legislazione scolastica: i regolamenti del 3 ottobre 1875. Questi regolamenti erano stati fatti dal ministro Bonghi, che si credette a ciò autorizzato dall'art. 3 della legge 30 maggio dell'anno medesimo.

Ebbene, voi ricorderete come nel seguente anno 1876 quei regolamenti destarono una vera tempesta nella Camera elettiva. Ma perchè? Perchè, mentre la legge col suo art. 3 aveva autorizzato il ministro a determinare (con decreto reale, sentito il Consiglio superiore) il numero degli esami e la composizione delle Commissioni esaminatrici, invece il ministro si era valso di quell'autorizzazione per disciplinare, coi suoi regolamenti, tutta quanta la materia scolastica; ond'è che in Parlamento gli potè essere mossa la censura: voi siete uscito dai limiti delle facoltà che la legge vi aveva concesse.

Questo stesso esempio prova anche da solo come sia perfettamente regolare e normale che con una legge si conferisca ad un ministro la facoltà di regolare la materia scolastica, quando questa sia chiaramente definita e precisamente circoscritta, come si fa nell'art. 20 che è in discussione.

Quale differenza corre tra i casi che ho testè ricordati ed il caso presente?

La differenza è tutta a vantaggio nostro. Dico nostro, dal punto di vista della sicurezza le-

gislativa, perchè da un lato, invece di lasciare al ministro piena balia di fare a suo talento cotesti statuti o regolamenti, noi lo obblighiamo a chiedere da una Commissione elettiva un progetto completo; e dall'altro definiamo e circoscriviamo gli argomenti da comprendersi nei detti statuti.

Si dice che con questa procedura i professori verranno a decidere essi stessi dei loro interessi pecuniari. Pensate che alle altre materie da regularsi si è ora aggiunta quella delle propine, e questo è grave...!!

Io non ci veggo tutta la gravità che appare al mio amico Villari, perchè ho fiducia nella nobiltà de' sentimenti che animano i nostri professori, e perchè all'atto pratico non possono mancare espedienti, per impedire gli sconci temuti. A far sì che chi è parte in una questione, non sia anche giudice, basterà regularsi appunto come si usa in contingenze simili, da tutti i Corpi deliberanti. Del resto, il pericolo temuto svanirebbe totalmente se si largisse piena libertà agli studi, come io desidero e spero. E poi, forse che gli statuti, compilati dalla Commissione eletta dal Corpo insegnante, saranno leggi, e leggi durature per cinque anni, come sembrerebbe da quello che ha detto il senatore Villari?

Cotesti statuti, come usciranno dalla Commissione, non saranno altro che un progetto; e questo andrà al ministro, il quale potrà e dovrà correggerne i difetti e gli eccessi, riconosciuti da lui o dal Consiglio superiore di pubblica istruzione, o da chi meglio crederà d'interrogare; ed alla conclusione egli farà suoi i detti statuti e risponderà per essi innanzi al Parlamento.

A cotesta Commissione di professori, non si concede adunque altro che l'iniziativa della proposta, non già il potere sovrano della decisione definitiva.

Questa proposta, appunto perchè proposta, non ha in sè alcuno di quei pericoli che voi temete; tuttavia essa è, agli occhi nostri, una preziosa concessione che si fa al Corpo insegnante, della quale esso vi sarà riconoscente; e se ne vedranno presto i buoni effetti. I professori, pel fatto stesso che coltivano per ufficio la scienza, non sentono, in materie scolastiche, ossequio verso altra autorità, e non possono amare e rispettare una legge fatta

senza ch'essi siano stati consultati. Nè può bastare l'iniziativa spontanea, individuale: poichè l'esperienza c'insegna che, se un Corpo non è chiamato per diritto a fare proposte, queste non si fanno collegialmente, ma individualmente, epperò esse non riescono autorevoli presso chi le deve accogliere.

L'altro aspetto della differenza che corre, a nostro vantaggio, dai casi ricordati all'attuale, è questo: che nel regolamento Matteucci, p. es., la disposizione che autorizzava il ministro era data in forma un po' vaga e indeterminata; qui invece è circoscritta mediante la indicazione specifica della materia.

Ora questa è una nuova cautela della quale nessuno vorrà chiamarci in colpa, interpretandola a rovescio. Si tratta di affidare alla Commissione elettiva soltanto certe parti dell'ordinamento e non altre. E badate che è in questo senso che il mio amico, senatore Cannizzaro, vi diceva ieri che non si tratta di fare una cosa nuova. Egli intendeva con ciò appunto di dire che, sotto l'aspetto legislativo, non si vuol fare altro se non quello che già era stato fatto (con altro metodo) dal Matteucci e da altri.

Se non che l'onor. Villari credette ieri di cogliere in flagrante contraddizione l'onor. Cannizzaro con me, perchè, mentre io avevo affermato che in quest'articolo sta la sostanza della nuova legge, invece il senatore Cannizzaro sosteneva non esservi alcuna novità essenziale.

Non vi è nulla di nuovo, come fatto legislativo, nell'affidare al signor ministro la cura di regolare l'insegnamento universitario, il quale, di natura sua, non si presta ad esser discusso e regolato nelle aule legislative. Ma se non ci è innovazione, ciò non toglie menomamente che non sia importantissimo quest'art. 20.

Esso è importantissimo per la materia, perchè tutti, ed i professori specialmente, sanno che i regolamenti sia dell'università in generale sia particolarmente delle Facoltà, sono causa di buoni o di mali effetti a seconda dei provvedimenti che sanciscono, e secondo che lasciano maggiore o minore libertà a chi li deve applicare.

Ciascuno sa come certi miglioramenti intorno all'assetto degli studi, che sono desiderati dai professori più intelligenti e più operosi, sono incompatibili coi regolamenti attuali; e noi faremmo ora con questa riforma opera in

gran parte vana, se lasciassimo sussistere intatti i regolamenti ora vigenti. Una buona riforma della legislazione scolastica esige che le Facoltà universitarie siano sciolte da quelle viete prescrizioni che sono d'impedimento alla libertà d'insegnamento e di studio.

Ora la maniera più corretta, più conforme alle istituzioni di un paese libero, e che offre maggiori guarentigie per una buona soluzione, è evidentemente quella di chiamare i professori stessi a preparare e formulare i nuovi statuti. Non ci è dunque contraddizione alcuna tra quello che ieri disse in Senato l'onor. senatore Cannizzaro e quello che avevo detto io stesso.

Tornando alla questione delle prerogative parlamentari, si teme fors'anco che l'istituzione contenuta nell'art. 20 abbia una portata finanziaria, impegnando il bilancio.

Ma anche qui vale la medesima risposta. È il ministro che deve accettare od approvare coteste proposte, nè il ministro può da sè autorizzare una spesa, che non sia approvata dal Parlamento. Gli statuti adunque, in tale caso, non potranno andare in vigore, se il Parlamento non avrà prima approvato la legge del bilancio in cui il ministro abbia proposta la spesa necessaria.

Insomma, guardate la legge sotto qualunque aspetto; non si tratta che di concedere al Corpo insegnante il diritto d'iniziativa, il diritto di proporre gli statuti delle Facoltà; ed io provo una grande meraviglia nel vedere che scrupoli e timori di questo genere vengano da qualche collega che già aveva manifestato chiaramente d'essere favorevole al disegno di legge che era stato approvato dalla Camera elettiva nel febbraio 1884. Eppure quel disegno di legge disponeva assai più largamente che non questo delle prerogative parlamentari, e largiva alle università una autonomia assai più estesa che non sia quella proposta nel progetto che stiamo discutendo. Anzi questa non si può nemmeno chiamare autonomia; è soltanto una concessione fatta alla scienza, il diritto di iniziativa nel proporre ciò che riguarda l'insegnamento e gli studi.

Da uno degli oratori di ieri è stato inoltre detto esserci un equivoco nel presente disegno di legge; e cioè: che noi riteniamo erroneamente che le questioni pedagogiche non siano questioni politiche. Ma siano pure politiche, se

così si vuole; con ciò non cessano di essere questioni pedagogiche, ossia questioni che malamente si trattano, malamente si discutono in un'aula parlamentare, senza dover trasformare questa in accademia.

È stato pur detto: ma perchè il ministro non ha pensato ad invitare prima d'ora, un anno fa, il Corpo insegnante a proporre una Commissione; perchè non ha invitato questa Commissione a formulare gli statuti delle Facoltà; e finalmente perchè non ha ora presentati questi statuti come allegati al progetto di legge?

Immaginiamo per un momento che ciò sia stato fatto. Ora, io non mi so spiegare che cosa potremmo fare noi quando avessimo sott'occhio questi statuti da dover prendere in esame. Ma vi pare, per esempio, che sia compito del Parlamento il discutere se una certa scienza debba essere posta nel quadro di una o di un'altra Facoltà; se ad una certa scienza si debbano attribuire più o meno cattedre che ad un'altra? o quale durata debbano avere gli studi per conseguire un determinato diploma?

Voi sapete che intorno alla durata degli studi ci sono diverse opinioni e diversi sistemi. In Italia, per esempio, gli studi di medicina durano ora sei anni; in altri paesi durano meno — dove quattro e dove cinque anni. — È una questione che può essere risolta in diversi modi; ma vorremmo noi discuterne qui in Senato, per finire a dar ragione a coloro che propongono cinque anni, e torto a coloro che propongono sei anni, o viceversa?

Così dicasi dell'ordine o della libertà degli studi, del sistema degli esami, ecc.: materie tutte le quali, appunto perchè delicatissime e oscillanti nelle menti umane, si vanno continuamente ritoccando nei regolamenti universitari.

È dunque evidente che qualora si fosse seguita quella procedura, pel Senato non ci sarebbero state se non due risoluzioni: o approvare tutto, o respingere tutto; ma non mai modificare.

Terminando, io ripeterò qui una cosa già detta ieri. Il Parlamento italiano non fa altro che dire alle nostre università ciò che l'imperatore di Germania ebbe già a dire ai professori della nuova università di Strasburgo: Adunatevi, discutete, fatevi i vostri statuti; il Governo li esaminerà e li approverà.

Io sono perfettamente convinto che il Senato riconoscerà che qui non si offende alcuna prerogativa parlamentare, che qui non si corre nessun pericolo di abdicazioni, che non si fanno salti nel buio; ma semplicemente si affida ad una Commissione di esperti l'iniziativa di proposte strettamente scientifiche, che abbracciano l'ordinamento degli studi universitari: lasciando poi al ministro tutta la responsabilità di accettarle e farle approvare.

Io confido che il Senato darà voto favorevole a quest'articolo, senza del quale la riforma non produrrebbe quegli effetti che ne sono il fine principale.

PRESIDENTE. Il signor senatore Pierantoni ha la parola.

Senatore PIERANTONI. L'onor. relatore della Commissione ha dichiarato nell'esordio del suo discorso che intendeva rispondere agli oratori che ieri parlarono sopra l'art. 20 dividendoli in due classi: gli oratori che parlarono con cortesia di forma, e gli oratori che fecero sorgere in lui il diritto della legittima difesa. Egli è certo che io non sono stato compreso in alcuna delle due classi, perchè ieri non fui presente quando parlarono gli onorevoli senatori Cantoni, Villari e Secondi ed entrai nell'aula quando il relatore aveva compiuto il suo ufficio e parlava l'onor. ministro della pubblica istruzione. Quindi il mio discorso fu impersonale, perchè io non potei tener dietro alle argomentazioni dell'onor. Cremona, che io non avevo avuto la fortuna di ascoltare. Pertanto voglio dichiarare che io adottai il sistema di parlare dopo qualcuno de' commissari e dopo l'onorevole ministro per sollevare la questione a quella serenità propria di quest'assemblea, la quale non può comprendere come e perchè un oratore parli di legittima difesa.

Il rispetto geloso delle forme parlamentari è costume di ciascun senatore. Qui non sorge la possibilità di insinuazioni; qui non è atmosfera atta alle personalità. L'art. 39 del nostro regolamento le vieta, e più di tutto le vieta l'alta virtù del Senato. Peraltro giova osservare che della libertà di parola è moderatore soltanto l'onor. signor presidente; talchè ha errato l'oratore, a cui nessuno diè ragione a fatti personali, di discorrere di legittima difesa dopo che il processo verbale della seduta di ieri era stato approvato. Fece bene l'onor. Cremona a non indirizzare

a me nessuno dei suoi ingiusti lamenti, perchè ben io avrei avuto ragione di dolermi del modo, onde i pochi membri della Commissione condussero la discussione.

Ma se l'onor. relatore ha dovuto, dopo lo sfogo di un soverchio amor proprio, dichiarare di sollevarsi a più sereno aere, io gli dico per mio conto che simigliante atmosfera è quella in cui vivo e dalla quale ricevo nutrimento.

Nè so dire come egli abbia trovato questioni d'amor proprio e ragione di difesa per sostenere un articolo, al quale non ha neppure il diritto d'autore, perchè l'art. 20 a cui la Commissione non ha portato nessuna modificazione, è il progetto recato qui dall'onor. signor ministro della pubblica istruzione.

Sarebbe pretesa ingiusta ed insolita che le simpatie personali e l'alta stima, che il Senato professa ai membri di ciascuna Commissione parlamentare, i quali sono i mandatari dell'assemblea, ci potessero togliere la più alta delle nostre facoltà, quella della più diligente ed accurata indagine dei disegni di legge, rivolti ad assicurare alla nostra patria utili e sapienti benefici.

Dopo che ho risposto con la cortesia della forma, che è costume del gentiluomo, e con quella dignità, che deve sempre conservare ciascun membro di questa assemblea, riprendo l'opera mia faticosa ispirata dal bene del mio paese, dall'amore per la cultura nazionale, alla quale tutti siamo devoti, della quale tutti vogliamo l'onore e l'aumento.

Ma prima di procedere a questo ufficio voglio dimostrare all'onor. senatore Cremona che una parte del suo discorso è stata poco conforme alle tradizioni parlamentari ed esorbitante dall'ufficio di relatore e dai diritti di senatore.

Con l'animo di far la guerra alle parole, con le quali alcuni colleghi censurarono la legge e non la Commissione od alcuno dei suoi membri, il relatore invece di contenersi a parlare di fatti propri e personali, esordì dichiarando che intendeva rispondere anche a nome del ministro.

A me fece penosa impressione che un senatore più vecchio di me si fosse arrogato il diritto di rispondere anche per le parole indirizzate all'onor. ministro della pubblica istruzione. Codesta potestà non è consentita dall'ordine delle assemblee politiche, dalla divisione degli uffici.

Il ministro entra in quest'aula come consigliere della Corona, e deve sottostare al sindacato politico. Nessuno, meno colui che fosse commissario regio, potrebbe parlare pel Governo. Altrimenti si produce la confusione fra l'ufficio del potere esecutivo rappresentato dal ministro dell'istruzione pubblica, e l'ufficio di senatore.

Il relatore non deve dimenticare ch'egli fa parte di un Corpo eletto dal Senato, e che l'Ufficio centrale è la Commissione incaricata dello studio di ogni legge. Quindi ciascuno stia nei suoi limiti, ed io mi astengo dal fare maggiore discorso sopra la condotta poco corretta del relatore. Nè fo richiami, che lo potrei, al regolamento senatoriale.

Esaminiamo, onorevoli colleghi, con serenità e diligenza le grandi questioni, che impegnano il prestigio delle nostre istituzioni, l'avvenire del nostro paese, perchè, non lo dimentichiamo, le nostre persone passano, e le istituzioni rimangono. Tutti abbiamo il dovere di sacrificare la soverchia forza della nostra personalità, l'esagerato sentimento dell'individualismo al bene della gioventù, al conseguimento di un lavoro degno della sapienza e dell'ufficio del Senato.

L'art. 20, invano lo dissimula il relatore, solleva due grandi questioni: l'una costituzionale, l'altra di merito, ossia, dei risultati pratici, che la delegazione della potestà di fare la legge per statuti possa dare alla nazione. E se volessi costringere il relatore a dare maggiore importanza alla questione costituzionale, potrei nella sua elaborata relazione cercare un valoroso precedente. Il relatore narrò che nessuno degli Uffici del Senato ammise la dotazione fissa per le università, perchè, secondo il concetto odierno dello Stato, non si può ammettere che il Parlamento rinunci a controllare e dirigere l'impiego dei fondi iscritti nel suo bilancio, chiamando a renderne conto un ministro responsabile. E come potrebbe il Senato non aver gelosa cura delle altre potestà legislative del Parlamento? Contro l'autonomia amministrativa, scriveva il relatore queste parole: « Infatti l'università avrebbe arbitrio di farsi il suo bilancio e soltanto il ministro potrebbe opporsi all'esecuzione: al Parlamento non sarebbero presentati i conti che in forma di allegati al bilancio del Ministero, e sarebbe quindi tolta l'occasione di discutere,

come ora, i diversi capitoli e di sindacare le spese fatte e le nuove proposte. Il Parlamento avrebbe ad occuparsi dell'istruzione superiore solo indirettamente e in occasioni straordinarie».

Quando alla legge fosse sostituito il regolamento intangibile per cinque anni, quale potestà di sindacato rimarrebbe alle assemblee legislative?

Ho inteso dire che la questione costituzionale è stata trattata in mia assenza da due oratori, l'uno dei quali è stato l'onorevole senatore Manfredi. Vo' dirmi lieto di non aver sentito un giureconsulto che da lunga stagione io vivamente stimo, perchè sarei forse meno coraggioso a sostenere l'incostituzionalità nella legge.

Invece la mia mente non è preoccupata dalle ragioni, che l'egregio magistrato avrà potuto dire a difesa della Commissione. Io la discuterò con schiettezza e convinzione, premettendo un avvertimento.

Io comprendo che uomini studiosi delle scienze esatte e naturali abbiano potuto guardare le istituzioni di altri paesi e crederle imitabili da noi più o meno felicemente, senza considerare che corre una grande distinzione fra le costituzioni storiche e le costituzioni filosofiche, fra gli ordinamenti federali e quelli unitari, tra le condizioni della Germania e quelle dell'Italia.

Noi siamo cittadini di una nazione unitaria, cittadini di uno Stato essenzialmente democratico, a cui non si possono imporre gli ordinamenti di uno Stato che ancora non ha compiuta la sua evoluzione rappresentativa, contro la quale tanto resiste la forza del potere regio ed imperiale. Ciascun popolo, come ciascun individuo, ha una fisionomia propria, un carattere determinato, e gli ordinamenti dell'insegnamento sotto l'aspetto pedagogico e giuridico corrispondono pienamente agli ordinamenti del Governo.

L'ordinamento universitario diventò in Italia essenzialmente materia di competenza legislativa, dall'epoca fortunata della distruzione degli Stati che dividevano la penisola, alla creazione del regno unitario. I Governi provvisori sentirono la necessità dell'eguaglianza dei diritti e dei doveri per il ceto degl'insegnanti, per le discipline dell'insegnamento e per le norme regolatrici degli studi. I rappresentanti della

nazione sentirono la gelosia di non distruggere istituti, che ricordano le antiche glorie del paese: la riforma universitaria fu sempre all'ordine del giorno tra le riforme necessarie per l'avvenire della patria.

La legge Casati diventò quasi la legge unica del regno. Il Ministero, di cui fa parte l'onorevole Coppino, promise la riforma dell'insegnamento superiore. Lo stesso onorevole Coppino non disconobbe la regola costituzionale che vuole che soltanto il legislatore corregga le leggi esistenti, perchè per il pareggiamento di alcune università di second'ordine alle prime sentì la necessità di appositi disegni di legge.

Le leggi organiche sono leggi maggiori delle altre, perchè provvedono alle grandi funzioni dello Stato. Farei opera inutile se ricordassi al Senato le discrepanze di opinioni sopra il diritto della Camera elettiva a variare gli organici. È annosa la controversia di sapere se gli organici delle amministrazioni sieno materia di decreti o di leggi. Due sentenze opposte governarono questa materia. Io penso che le piante organiche delle amministrazioni non si possono altrimenti mutare che per legge, perchè nell'aumento o nella diminuzione dei bilanci non vi ha soltanto una questione di stanziamento di spese, ma maggiori principî da regolare. Tuttavia gli organici determinati per legge soltanto da una legge posteriore possono essere modificati. Le prerogative delle due Assemblee al voto delle leggi ed alla loro emendazione sono eguali.

Il Senato sa che la legge sulla pubblica istruzione non è legge organica soltanto per il personale insegnante: è legge che provvede ai diritti ed ai doveri della classe più eletta dei cittadini, ed è legge essenzialmente costituzionale, perchè è lo svolgimento della riserva contemplata nell'art. 24 dello Statuto che dichiara: «tutti i cittadini sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi». Le leggi scolastiche tra le altre impongono le eccezioni, volendo per i medici, per gli ingegneri e gli avvocati determinati studi ed esami. Se questi sono i principî delle competenze dei poteri legislativi, a me basta richiamare l'attenzione dei miei illustri colleghi sopra ciascuna delle materie, che l'art. 20 rimetterebbe al regolamento, per dimostrare la incostituzionalità della legge. Ma per non abu-

sare della vostra preziosa attenzione esaminerò le materie indicate nelle tre prime lettere *a, b, c*.

Voi sapete che la legge Casati, all'art. 51, dichiara le Facoltà e le cattedre che costituiscono ciascuna Facoltà. Quando si stimò opportuno di abolire la Facoltà di teologia fu necessaria una legge, e rimane memoranda la discussione parlamentare come una di quelle che altamente onorano il nostro Parlamento. La stessa legge ordina il Corpo accademico, dichiara i professori ordinari, le forme di nomina, i professori straordinari ed il modo di loro nomina, gli ordini di studenti, la laurea dottorale e gli esami che vi si riferiscono, le pene disciplinari, le autorità universitarie, insomma ogni parte dell'ordinamento universitario.

Ricorderò un precedente che altamente onora il Parlamento subalpino, di cui l'Italia ereditò le glorie e gli insegnamenti. Anche prima della pubblicazione della legge Casati vigeva una legge che assegnava le cattedre e gli insegnamenti universitari. Il diritto costituzionale e quello delle genti erano riuniti ed affidati ad un solo insegnante. Quando il Governo pensò di separarli in due cattedre e destinarli a due professori propose una legge, non arbitrando di fare per decreto cosa manifestamente contraria alla legge.

La legge del 13 novembre 1859 determinava pure il Consiglio superiore, la cui formazione parimente da una legge fu modificata.

La legge col numero delle cattedre afferma gli esami speciali e generali, il metodo degli esami.

Senatore CANNIZZARO. No.

Senatore PIERANTONI. Chi ha detto questo no?

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore PIERANTONI. Lo invito a leggere il capo VIII della legge. Quando avrò ascoltato il senatore Cannizzaro gli risponderò. Per ora non m'interrompa, e creda che un no non è la cosa più cortese del mondo. La legge Casati prescriveva all'art. 127 l'esame unico per ogni disciplina. Il regolamento di ciascuna Facoltà doveva prescrivere gli esami speciali per ciascuna laurea (art. 131). Agli esami speciali seguiva un esame generale consistente in tre prove, una scritta, una orale ed una dissertazione liberamente scritta (art. 128). Il Matteucci introdusse gli esami annuali, il Bonghi quelli per gruppi; poi si fece ritorno agli esami an-

nuali. Se la legge a tutto provvede, la legge soltanto può correggere la legge.

Invece l'art. 20 così reca: « Uno statuto speciale per ciascuna Facoltà, obbligatorio per tutte le università dello Stato, determinerà:

a) le scienze che dovranno o potranno essere insegnate nelle Facoltà;

b) il numero e i titoli delle cattedre tra le quali sarà distribuito l'insegnamento;

c) le lauree speciali, ecc., ecc. ».

Supposta la promulgazione di questa legge, non più la legge Casati, ma la Commissione, che fu detta un collegio di periti dall'illustre relatore, proporrà gli statuti al Governo, che sarà arbitro di mutare in ogni parte la legge vigente.

Il potere legislativo non può per regola generale abdicare le potestà che riceve dalla nazione, secondo lo Statuto: *delegatus non potest delegare*.

Il potere esecutivo ha la potestà regolamentare per la esatta esecuzione delle leggi, non per modificarle. Invece la Commissione avrebbe l'arbitrio di mutare e per lo meno di rivedere la legge.

La storia parlamentare insegna i conflitti sorti tra il potere legislativo e l'esecutivo, quante volte pubblicò i regolamenti che offesero le leggi. La legge, che abolì il contenzioso amministrativo, riconobbe al potere giudiziario il potere di negare esecuzione agli atti del potere contrari alle leggi.

Se queste sono le guarentigie costituzionali atte a fare sicure le ragioni dei cittadini, per quale ragione lo Stato ed il potere legislativo dovrebbero delegare al potere esecutivo la potestà di mutare, mediante i regolamenti, le disposizioni legislative? Nessun paese retto a governo parlamentare diede l'esempio di una simigliante delegazione da parte del potere legislativo all'esecutivo, nè quello di un mandato conferito ad una Commissione, di cui si ignorano i componenti.

Basta leggere gli articoli 3, 6 e 10 dello Statuto per convincersi della incostituzionalità di questo disegno di legge. Il Senato, geloso custode dell'intangibilità dello Statuto, non abdiccherà le sue prerogative, non addurrà la confusione nelle competenze dei poteri.

Esaurita la questione della incostituzionalità dell'art. 20, che tutto abbandona all'ignoto,

perchè nessuno sa dire quali saranno le scienze che saranno o dovranno essere insegnate, nè quale il numero e i titoli dell'insegnamento, nè quali le lauree speciali, passo a discorrere del secondo obbietto.

E innanzi rendo grazie all'onorevole Villari di avere indicato il pericolo che l'articolo contiene. I professori eletti da professori e scelti nelle terne, saranno disinteressati? Sacrificheranno i loro interessi allo aumento ed al decoro degli studi?

Io non ripeterò cose già dette. I professori vogliono l'aumento delle cattedre. Forse non adotteranno il metodo germanico, che, conoscendo gli avvertimenti della pedagogia, prescrive un numero di insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e lascia gli insegnamenti suppletivi, che costituiscono corsi privati, ed i corsi di perfezionamento agli eletti per ingegno e per fortuna. Non comprenderanno che il cervello medio di uno studente non può in una determinata misura di tempo ricevere tutto quello, che in teoria pare necessario che apprenda. Il maggior numero dei professori erra pretendendo che s'introducano come obbligatori tutti i corsi che si leggono nei calendari germanici.

L'onor. ministro credette che in 25 anni di vita libera la scienza abbia sentito la necessità di allargarsi e di prendere nuovi atteggiamenti, e perciò fondò senza potestà di legge le cattedre della scienza della finanza e dell'amministrazione rendendole obbligatorie. Egli non comprese che se l'analisi e la divisione possono originare corsi complementari, non giovano agli studi fondamentali. Egli assottigliando le categorie del pensiero potrebbe creare cattedre all'infinito. Come dalla fisica possono sorgere insegnamenti distinti sul suono, la luce, il calore, la elettricità, così dal diritto civile le obbligazioni, le successioni, i diritti di proprietà e di famiglia possono diventare materia di speciali insegnamenti. I professori possono al certo procedere a questi trattati speciali: ma altro è il caso di pretendere che tali insegnamenti sieno obbligatori.

Ma non solamente io ho negato la possibilità di variare le funzioni dei poteri costituiti ed ho temuto i risultamenti perniciosi della mutazione della legge per opera di regolamento, ma del

pari mi preoccupò dei diritti dei cittadini e della condizione dei padri di famiglia.

L'onor. senatore Cremona ha dovuto oggi riconoscere che ogni questione pedagogica è per se stessa una questione politica. Invero, quando l'uomo ha il bisogno di procacciarsi una condizione sociale ed ha la *libertà di vocazione*, il legislatore non può commettere ad altro potere la facoltà di imporre a suo libito vincoli alla libertà dello studio, che negano la libertà del lavoro.

Il legislatore non può affidare alla volontà dei professori di determinare la durata minima degli studi e dei corsi. La legge soltanto può obbligare i padri di famiglia a mandare per un numero di anni i loro figli alle università, che per il maggior numero degli studenti sono distanti dai lari domestici.

La legge soltanto può obbligare un cervello giovane, non perfettamente sviluppato, a ricevere determinati insegnamenti. Gli stranieri hanno censurato il grande frazionamento degli insegnamenti nelle nostre università. Mi ricorda lo scritto del Wiedeman nella *Nuova Antologia*. Il numero e la misura degli insegnamenti, la durata degli anni sono materie legislative, perchè sanzionano i limiti alla libertà professionale.

La libertà della professione è una libertà vivamente intesa dai popoli d'Inghilterra e di America, che sono potenti per la energia personale, per la coscienza del diritto individuale, per il vigoroso indirizzo degli studi.

L'insegnamento universitario italiano non potrà giungere all'altezza a cui è destinato, nè dare frutti abbondanti, finchè non sia sanzionato il principio di una libertà ragionevole, che solamente salva le gagliardie dell'ingegno giovanile.

L'intelligenza giovanile troppo affaticata si accascia. La quantità eccessiva delle dottrine permette soltanto nozioni superficiali. Il tempo, che si perde è grande, il profitto assai poco. I regolamenti già scrissero troppi vincoli, perchè il Parlamento possa fare getto della libertà dell'esame degli ordinamenti scolastici. Col progresso del tempo lo scibile umano si è talmente esteso che chi pensa di abbracciare tutto commette una follia. Specialità scientifiche ve ne saranno sempre; enciclopedici, nel vero senso della parola, forse mai. Il sistema presente non

è tollerabile. Il ministro deve arrendersi alla evidenza dei fatti.

Il carattere enciclopedico degl'insegnamenti spinse persino alcuni giovani al suicidio, perchè non vinsero la prova dei singoli esami. Il relatore la pensava come penso io. Il numero delle cattedre doveva essere ristretto il più possibile a cagione del troppo gran numero di università e Facoltà, ed egli scriveva: le forze intellettuali della nazione non possono dare un numero corrispondente di persone idonee.

Il regolamento dell'8 ottobre 1876 permette al rettore di giudicare se sieno validi i motivi, per i quali uno studente voglia passare ad un'altra università (art. 17); impedisce l'esame a chi non ha riportato l'attestato di diligenza (20). Chi fallisce agli esami due volte si può ripresentare sol che lo voglia la Commissione (28).

Il regolamento determina le materie degli esami. Lo studente che passa da una università all'altra non può essere iscritto che al primo anno qualunque fosse l'anno del corso, che lascia. Se un padre per gravi ragioni dovesse condurre il figlio all'estero, facendolo mancare all'assistenza, non potrebbe far prendere una laurea al figlio.

E dove è più il segno di quella libertà dell'uomo, della libertà degli studi di cui tanto si è parlato?

In una società democratica come la nostra, con lo Statuto che ha dichiarato i diritti dell'uomo e del cittadino, i commissari si ostinano a dire che cotesti sono problemi da rimandare al giudizio dei periti? E non sanno essi che anche quando la procedura ammette il lavoro dei periti, il perito poziore è sempre il giudice, come nella deliberazione delle leggi il perito poziore è sempre il Parlamento? I periti veri dovevano essere i commissari, che ci dovevano preparare una legge di riforma. I senatori ed i deputati avrebbero corretto od approvato l'opera loro. E come, o signori commissari, non sentite la stranezza delle vostre proposte? Dite senza ritegno che non avete fiducia nel Senato, di cui siete i mandatari, non ne volete rispettare l'alta competenza, ma vi affidate alla autorità di un solo uomo, il ministro; perchè non potete negare che se la Commissione de' professori elaborasse il suo statuto, il ministro della pubblica istruzione sarebbe sempre arbitro di sottoporlo oppur no all'approvazione di Sua Maestà il Re.

L'onorevole relatore, ascoltando uomini di grande valore e sperimentati nella cosa pubblica, quali il Cantoni ed il Villari, che tennero l'ufficio di segretari generali, combattere il disegno di legge, avrebbe dovuto smettere dal propugnare una legge non conforme alle grandi tradizioni liberali, e che giustamente noi combattiamo in nome della legge esistente, delle competenze del Parlamento, che oggi male ed a torto sono negate.

Procedendo innanzi, risponderò una sola parola al rimprovero che l'onor. Cremona fece a me pure, con l'osservare che coloro i quali hanno censurato la legge non avevano fatto proposte per correggerla.

L'onor. professore Cremona non deve dolersi della modestia degli oratori. Io non ebbi la superbia di fare proposta alcuna per rendere migliore la legge. Forse che la Commissione stimò opportuno qualche suggerimento?

Io l'ho già detto nei discorsi che sinora ho pronunziato, che la legge non permette emendazione e che l'onor. Coppino non comprende la riforma ch'è necessaria. Sino a quando egli sarà al governo della pubblica istruzione sarebbe grande ventura se si potesse ritornare alla legge Casati, abolendo tutti i regolamenti che l'hanno violata, per dar tempo alla pubblica opinione di formarsi ed alle assemblee deliberanti di riprendere lo studio della riforma universitaria, che la Camera dei deputati aveva deliberata e che l'onor. Coppino disdisse in Senato.

Molto a me duole che ministro e Commissione non ci abbiano presentato un disegno di legge possibile. Io feci il mio dovere combattendolo.

Io se parlai animato, seppi rafforzare la mia modesta, ma intima parola, con lo studio di quanto si scrisse su questo obbietto, e trassi vantaggio dalla esperienza alle intorno condizioni di fatto dell'insegnamento.

Terminerò indicando al relatore ciò che scriveva il conte di Cavour, due anni dopo uscito dall'accademia di Torino, in una lettera del 16 giugno 1828 allo zio de Sellon: « Chi voglia acquistarsi un nome ed elevarsi al disopra dei mediocri non deve attendere a molte cose ed applicare le sue facoltà a troppi soggetti.

« I raggi del sole riuniti da una lente abbruciano anche il legno, mentre se si sparpagliano qua e là non producono effetto ».

Io domando a voi, signori senatori, se dopo 25 anni d'esperienza lascerete sussistere il pubblico insegnamento dalla superficie immensa, che non rassomiglia ad un'oasi fiorita, sibbene ad una strada irta di rovi e di spine.

Contro tale metodo protestano le vite medesime de' due oratori della Commissione, ben potendo io dire che, se il nome di un Cannizzaro e quello di un Cremona recano onore alle nostre università, egli è perchè essi non ebbero la superbia del *monismo scientifico*, ma riconoscendo l'ammirabile legge della divisione del lavoro, attesero allo studio speciale di una sola materia dello scibile umano.

Per l'esempio di quel che può l'ingegno libero nella sua vocazione, in nome dei padri di famiglia, dico al Senato: rendete al paese la libertà degli studi, svincolate dalle pastoie regolamentari le vocazioni intellettuali dei giovani, non opprimete la nuova generazione con l'insegnamento affollato, che non forma nè scienziati nè professionisti, che non dà nè carattere, nè virtù, ma reca soltanto fastidio.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Rispondo ad una delle cose dette dall'onor. preopinante la quale richiamò la mia attenzione, perchè contraddicente a ciò che io dissi ieri o almeno accennai non potendolo dimostrare distesamente, cioè che tutte le materie indicate nell'art. 20 e che debbono essere contenute nel cosiddetto statuto, altro non sono che le materie che attualmente sono devolute ai regolamenti speciali della Facoltà fatte dal ministro.

E, se l'ora non fosse tarda, se il Senato non fosse già abbastanza stanco, io non avrei da far altro che prendere i regolamenti succedutisi dalla prima emanazione della legge Casati, cioè da quello del Mamiani, e darne lettura, ed in essi potrei riscontrare che le materie che sono indicate in quest'articolo, non sono che quelle che si sono sempre regolate e si regolano attualmente dai ministri coi regolamenti speciali.

Ora, siccome il preopinante assicurava che la legge Casati aveva anche voluto nella legge determinare le materie che erano necessarie per ciascuna laurea, io volevo rettificare questa asserzione, leggendo l'art. 131.

La legge Casati rimette assolutamente tutte queste cose ai regolamenti.

Nell'art. 131 è detto:

« Il numero degli esami richiesti per le diverse lauree; il numero delle materie d'insegnamento che ognuna di esse deve abbracciare; il tempo che dovrà esser dato a ciascun esperimento, tanto negli esami speciali, come negli esami generali, saranno determinati dai regolamenti delle rispettive Facoltà ».

E altrettanto potrebbe dirsi per l'esagerazione della interpretazione data all'art. 51.

Si è voluto credere che la legge Casati avesse voluto limitare le cattedre ed indicarle, mentre che essa non fece che indicare per sommi capi i tronchi principali delle scienze costitutive delle Facoltà; nella medesima legge è poi detto che questi tronchi possono dividersi in rami, lasciando ai regolamenti ed alle deliberazioni delle singole Facoltà la cura di determinare il numero e la durata dei corsi.

Dunque io torno ad insistere su quello che ho detto ieri, cioè che, limitandoci alla discussione dell'art. 20, ed approvandolo non facciamo altro che ripetere in parte ciò che nella legge Casati è precisamente devoluto ai regolamenti, e che nessuno mai ha voluto riservare al potere legislativo.

Chiunque ha seguito le cose universitarie sa che col regolamento Matteucci non si fece altro che quello che è indicato in quest'articolo; di modo che, finchè ci limitiamo a dire che queste sono materie che devono essere regolate con uno statuto o regolamento, a me pare che non vi possa essere questione.

Chi poi deve fare questo regolamento è indicato negli articoli 21 e 22. Io francamente, così alla buona, dirò che la novità consiste solo in questo, consiste nel volere evitare gli inconvenienti che questi regolamenti si rinnovino ogni momento, giacchè se facciamo la storia di molti anni, noi abbiamo che ci sono dei regolamenti che non hanno avuto la vita di un intero anno scolastico.

Ora che cosa si è fatto? Si è detto: Il ministro fa il regolamento con decreto reale; ed è quello che si fa attualmente (sono conservatore, faccio il paragone con lo stato attuale). Ora il ministro ha piena libertà sopra tutti quegli argomenti che sono indicati nell'art. 20.

Non c'è nessuno, nè nell'uno, nè nell'altro ramo del Parlamento, che abbia negato al ministro questo diritto che gli viene dagli articoli precisi della legge Casati e da quelle posteriori, il diritto di regolare le materie indicate nell'art. 20 del progetto attuale.

Il ministro ora prende un gruppo di professori, sente forse un'opinione che non è quella della maggioranza del Corpo insegnante, e fa un regolamento.

Succede un altro ministro, il quale si consiglia con i contraddittori dell'altro sistema, e fa un altro regolamento.

Si è voluto fermare questo continuo succedersi di regolamenti, e, in luogo di udire il consiglio e le proposte di un gruppo di insegnanti, si propone di udire i consigli e le proposte di tutto il Corpo insegnante.

Questa è la differenza.

Chi è dei ministri attuali, che, quando regola queste materie dell'art. 20, non nomina una Commissione tecnica?

Soltanto lui sceglie questa Commissione tecnica; ed ora invece si dice: fatela scegliere dal Corpo insegnante, e così avrete il voto e le idee di tutto questo Corpo, invece di averle di un sol gruppo.

Poi si mette la condizione che ognuno di questi regolamenti duri almeno cinque anni, e questa proposta c'è stata suggerita dalle molte lagnanze che si fanno per il succedersi continuo di nuovi regolamenti.

Questa mutabilità dei regolamenti è avvenuta perchè i ministri hanno usato troppo largamente della latitudine accordata loro dalla legge; ora, per mettere un po' di freno a questo, si è fatto l'art. 21.

Forse su questo art. 21 risorgerà la stessa questione; ma intanto è certo che le materie indicate nell'art. 20 sono materie che appartengono ai regolamenti speciali, sia che questi li faccia un ministro da solo, sia che li faccia un ministro assistito da una Commissione che gli è determinata dalla legge.

Senatore SECONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Secondi ha la parola.

Senatore SECONDI. Io ho avuto la disgrazia in questa discussione di sentirmi dire due volte di non avere studiato che superficialmente questo disegno di legge, ma due volte però ho colpito giusto.

La discussione non fu mai così lunga quanto quella dell'art. 10, come la discussione non fu mai così lunga ed intricata quanto quella dell'art. 20; che a me pareva oscuro e che oscuro ancora mi pare ora molto più di prima.

Io aveva intaccato l'articolo, dicendo che non era chiaro nemmeno nella denominazione principale, perchè voleva dimostrare che altro è fare un tipo unico di tutte le Facoltà, altro è fare tipi speciali. Anche sotto questo punto di vista, per quanto abbia creduto di esprimermi chiaramente, non sono stato inteso, e se l'onorevole Cannizzaro m'avesse inteso, oggi non avrebbe detto che tutte le materie indicate in questo articolo sono oggetto di regolamento.

Ma, signori, un tipo unico di Facoltà, come potete farlo, se tutte le Facoltà omonime delle università del regno, non hanno i medesimi insegnamenti?

Nelle Facoltà di Torino per esempio si danno lauree che non si danno a Camerino, nè a Messina, nè a Padova. Come è possibile applicare il medesimo statuto?

La ragione ora data dall'onorevole Cannizzaro che tutto è regolamento, non può essere vera.

Ma mi dica: quest'articolo alla lettera c stabilisce che lo statuto determinerà le lauree speciali che potranno conferirsi oltre le lauree generali.

Ora io domando: a quali università questa Commissione attribuirà il diritto di dare queste lauree?

Qui è il difficile. La legge Casati indicava le università cui competeva il diritto di dare una tale o tal'altra laurea, ed ha negato, per esempio, la laurea di belle lettere e filosofia a quelle di Genova e di Chambéry che allora esisteva, e l'attribuì invece all'accademia di Milano.

Questo mi pare adunque oggetto di legge, non di regolamento. Io ieri volevo portare l'esempio delle scuole di magistero, ma il metodo secondo me poco corretto che fu tenuto dall'Ufficio centrale in questa discussione, mi ha impedito di fare sotto questo punto di vista....

Senatore SARACCO. Quale?

Senatore SECONDI ....Che l'articolo deve esser messo in discussione come sta, e gli emendamenti debbono essere portati in discussione dopo.

Per cui io domando: se si tratta di stabilire le scuole di magistero in una università piuttosto che in un'altra, sarà questa Commissione

che dovrà decidere in quale delle università del regno dovrà essere stabilita una scuola di magistero? Tale decisione non può essere certamente materia di regolamento! Ho già dimostrato l'anormalità della Commissione, quantunque fatta di professori. Inoltre poi ho detto ieri: professori che andranno a formare la Commissione, andranno col proposito non solo, ma col incarico di proteggere l'interesse della propria Facoltà della propria università, e quindi succederà qualche cosa di consimile di un conclave; avremo dei conclavisti che metteranno insieme delle maggioranze fittizie le quali negheranno ad una università quello che daranno ad un'altra. E questo non so se potrà essere fatto sempre con quello spirito di giustizia che noi desideriamo.

L'onor. relatore ha portato ad esempio fin le parole dell'imperatore di Germania all'università di Strasburgo. Ma questo non appoggia la sua tesi ma ha dato ragione a me; infatti l'imperatore non ha detto ai professori dell'università di Strasburgo: fatemi un regolamento generale degli studi per tutte le università di Germania; ma: fate il vostro. Egli adunque vuole gli statuti speciali di ciascuna università!

E quando ho detto ieri che io vagheggiava l'idea degli statuti speciali, poichè ciò ci metteva sulla strada dell'autonomia, l'ho detto perchè questi statuti sono già provati dalla esperienza, e la prova maggiore me l'ha data il relatore stesso.

Egli poi ha trovato molto a lodarsi, perchè in un articolo successivo è detto che tutte le disposizioni che verranno prese dalla Commissione e che avranno forza di legge potranno essere rinnovate ogni cinque anni.

Per me, questa non la credo la più bella cosa del mondo, poichè mi pare invece che sarà la confusione perpetuata. È come consacrare la massima che ogni cinque anni noi avremo un regolamento universitario cambiato; e l'esperienza pur troppo ci prova quanti sono gli inconvenienti avuti da questo sistema.

Anche in quest'aula abbiamo sentito dire che bisognerebbe sopprimere tutti i regolamenti per ritornare all'antica legge Casati.

Io non voglio credere questo; ma voglio però credere che, se ogni cinque anni noi cambieremo i nostri regolamenti, non avvantaggeremo certo nell'insegnamento. Perciò io credo oggi

quello che credevo ieri, e molto più in seguito a quanto ci hanno detto il senatore Villari, il professore Cantoni ed il senatore Pierantoni, che cioè quest'articolo è sempre oscuro.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI. Rendo grazie innanzi tutto all'onor. Pierantoni, come renderei grazie, se fosse ancora presente, al senatore Finali, delle parole cortesi dirette al mio nome.

Quanto alla questione di costituzionalità, che il senatore Pierantoni ha trattata col sapere che io grandemente in lui rispetto, debbo dichiarare che niuna ragione ho udita, la quale abbia potuto smovermi dalla opinione che il Parlamento ha il potere di delegare le materie legislative, per condizioni o circostanze speciali, al potere esecutivo in aggiunta alla materia regolamentare che gli è propria.

Indiscutibili sono i principi dall'onor. Pierantoni accennati, riguardo alla separazione dei poteri dello Stato ed alle loro attribuzioni, delle quali niun d'essi possa spogliarsi; ma una cosa parmi non abbiano distrutta le sue ragioni; e questa è, che, allorquando il potere legislativo, allorquando il Parlamento passa una materia sua propria al potere regolamentare, esercita appunto allora il potere legislativo, che è il massimo attributo della sovranità costituita, non già semplicemente delegata.

Quell'atto pel quale il Parlamento affida quella tal materia al regolamento, è esso stesso una legge, per cui, se anche quella materia era prima regolata dalla legge, l'ordinamento preesistente viene modificato da altra legge. È quindi sempre la forza del potere legislativo sovrano che si attua ed impera anche nel potere delegato: la esecuzione della delegazione è esecuzione di legge.

Del resto il potere legislativo non si estingue, relativamente al dato soggetto; ma conserva il suo sindacato sulla delegazione, sempre la podestà, quando voglia, di farla cessare.

I miei onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale hanno dimostrato, che già sono in possesso del potere esecutivo le discipline scolastiche universitarie, di che discutiamo, ed hanno indicato gli esempi dei casi precedenti e gli usi parlamentari su questo punto di diritto costituzionale. Abbiamo veduto delegata la codificazione,

e non si dubita del potersi conferire sin anche i pieni poteri.

Io quindi credo, che non debba arrestarci dal votare quest'articolo lo scrupolo costituzionale, e che tutta la questione si riduca al conoscere, se qui sia materia tale da non poter essere discussa in Parlamento, che richieda di essere passata alla proposizione dei rappresentanti delle scienze ed al regolamento del potere esecutivo. Di che pure gli onorevoli miei colleghi dell'Ufficio centrale e l'onorevole signor ministro parmi abbian data larga dimostrazione.

Io tengo per fermo che ne sia propriamente il caso. E gli stessi lamenti dell'onorevole Pierantoni circa i vincoli, che oggi tanto danneggiano la gioventù intenta alla meta degli studi, basterebbero a persuadere, che la riforma presentata dal progetto sia per essere sommamente provvida; appunto perchè offre il mezzo di sciogliere tutti questi vincoli ed inceppamenti, e di regolare l'istruzione secondo vogliano le circostanze mutabili, l'esperienza, i progressi scientifici, il senno e consiglio delle Facoltà degli studi, a ricavarne quel maggior profitto che è desiderabile.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'onor. senatore Manfredi è stato tanto cortese con me che stimerei cosa meno che corretta se a lui non rispondessi.

Egli ha riconosciuto la esattezza dei principî fondamentali delle istituzioni rappresentative. Nessuno qui potrebbe metterli in dubbio. Ha pertanto affermato che il Parlamento possa delegare il suo potere legislativo al potere regolamentare. Questa potestà non esiste, invece è giustificata soltanto dal caso di grandi necessità politiche, perchè con la delegazione i poteri escono dai termini loro assegnati dalla Costituzione. L'art. 6 dello Statuto conferisce al Re la potestà di fare i regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi ed aggiunge: *senza sospenderne l'osservanza o dispensarne*. Il ministro che fa il regolamento deve dimostrarne la necessità, deve farlo per la esecuzione della legge, non può eccedere i limiti del suo potere, o non osservando la legge o dispensandone. Il potere ispettivo del Parlamento sorveglia l'uso corretto e limitato di questa potestà. La teoria della delegazione dei poteri e dei regolamenti legislativi non è scritta. La salute della patria

la introdusse. Poichè l'esperienza dimostrò che le maggioranze non sempre riconducono con la censura alla osservanza della legge, sorse la competenza del potere giudiziario a dichiarare improduttivi di effetto gli atti del potere esecutivo contrari alle leggi, per l'articolo 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo.

Ma l'articolo 21 neppure sanziona il mandato per un regolamento legislativo, perchè dà al ministro la potestà di creare con decreto reale elettori ed eleggibili, ossia, di fare una specie di legge elettorale. Il ministro sceglie dal numero degli eletti i compilatori degli statuti. Quando il Consiglio superiore li approverà, e il ministro vorrà pubblicarli, avranno forza di legge per cinque anni.

L'onor. collega Manfredi non può negare che tale norma toglie al Parlamento la potestà di fare la legge mediante una delegazione mista, perchè è fatta alla Commissione, al Consiglio superiore ed al Governo.

Nessuno ha potuto dimostrare la necessità suprema per chiedersi questa abdicazione.

Il relatore si sente convinto della bontà della proposta, perchè ci vede quel che fece l'Impero germanico per la università di Strasburgo, ossia che lasciò alla università di farsi lo statuto. L'Italia non è l'Alsazia. Invece l'onor. Cannizzaro ha più apertamente dichiarato il fine dell'articolo. Ha ricordato che i ministri con la potestà regolamentare abusata hanno in grandissima parte mutata la legge Casati. Credendo che non vi sia modo di riparare a queste illegalità, ha stimato un buon freno di subordinare la frequenza de' regolamenti al voto di una Commissione consulente ed alla condizione della immutabilità durante cinque anni.

È vero che nelle assemblee deliberanti a maggioranza politica, quante volte si fece censura al Gabinetto di violata legge e di eccesso del potere regolamentare, la questione di fiducia prese il passo sopra la illegalità, talchè neppure fu necessario al Governo di chiedere un *bill d'indennità*.

Questo vizio del Governo parlamentare non può essere stimato come un principio, talchè nell'opera di una legge organica, emendatrice di altra legge esistente, si debba ritogliere al Parlamento la sua funzione. Invece i commissari dovevano studiare i freni all'azione eccessiva del potere regolamentare.

Vietare il regolamento in questa materia, determinare meglio l'azione giudiziaria per le possibili violazioni della legge organica dell'insegnamento superiore da parte del potere esecutivo: queste potevano essere cautele degne di persone provvide dell'ordinamento degli studi, reso mal sicuro nelle vicende parlamentari.

Ed io con esempi voglio vieppiù dimostrare il pericolo della legge. Il gruppo delle scienze politico-giuridiche ha una grande importanza in un paese retto a libertà. La legge Casati le considerò largamente e le raccolse in una Facoltà speciale. In Germania sono scienze di Stato e camerali ed appartengono in numero ristretto alla Facoltà filosofica. A Strasburgo sono parte della Facoltà giuridica. Monaco soltanto ordinò una Facoltà speciale. Quelle cattedre sono corrispondenti alla pienezza della nostra coltura giuridica e politica; ma sono soverchie per l'indirizzo professionale. Veniamo al fatto chiaro. Il regolamento deve determinare le scienze che dovranno o potranno essere insegnate nelle Facoltà. Adunque può correggere la legge.

Si supponga, per esempio, che nella maggioranza dei professori della Commissione predomini il pensiero della riduzione; che si voglia, per esempio, abolire il diritto costituzionale per riunirlo... (*Segni di diniego dell'onorevole senatore Cremona*).

Permetta, signor senatore Cremona. Ella fa atto di sorpresa ed a torto. Molti scrittori censurano l'insegnamento del diritto costituzionale, e vorrebbero un insegnamento più generale, detto *Scienza politica*. Ella, che è illustre cultore di una scienza esatta, può sorprendersi di quello che io dico. Ciascuno rimanga nel suo campo.

Se ella volesse conoscere i grandi dissidî, che sorsero e sorgono tra gli scrittori intorno l'ordinamento delle Facoltà giuridiche e politiche, al certo sentirebbe l'importanza di volere che i poteri legislativi si diano cura di questa delicata materia. Se ella vuole conoscere alcuni precedenti, si procuri quanto fu scritto in Francia sopra l'insegnamento del diritto costituzionale, che il ministro Guizot commise a Pellegrino Rossi.

Alle censure del metodo, della specialità dell'insegnamento, si aggiungeva la gelosia, per-

chè era un italiano che insegnava le libertà al pubblico francese.

Altri scrittori vogliono una *Filosofia politica*, intorno la quale Romagnosi e lord Brougham hanno dato argomento per dotte discussioni.

Il diritto costituzionale può essere studiato come scienza e come diritto positivo di un popolo. Molti vogliono che sia studiata l'influenza delle differenti forme di governo sugli affari umani storicamente ed anche nella teoria e nella pratica. Simiglianti questioni sono di rigorosa competenza del Parlamento, perchè l'università è centro da cui si irradia continuamente lo spirito di riflessione e di esame su tutta l'azione morale e politica del paese.

La sola separazione della storia del diritto pubblico dal privato è gravissimo argomento.

Ma le università debbono provvedere benanche all'apparecchio della libertà professionale. I vincoli delle professioni alla libertà degli studi sono questioni di diritto individuale e politico. Noi crediamo che le classi dirigenti abbiano grandi doveri verso il paese, e perciò vogliamo che acquistino le prove della idoneità alla partecipazione ai poteri dello Stato.

La cura per la civiltà, che comprende i rapporti dello Stato con l'educazione, non può sfuggire all'azione dello Stato, che ne deve dirigere il movimento.

Tutti i paesi, nei quali le università vivevano come corporazioni libere, oggi invocano l'azione dello Stato. Ovunque i poteri legislativi rinnovano gli ordinamenti scientifici.

Dunque la questione non è tecnica, è essenzialmente politica e pedagogica.

Io non avrei compreso questa delegazione del potere legislativo, neppure se le Facoltà universitarie non fossero ordinate per legge, perchè oggi l'autonomia delle corporazioni è un'antitesi del medio-evo con il tempo moderno, e con l'idea dello Stato moderno il cui organismo vuole la subordinazione di tutti gli enti alla giustizia.

In Germania ed in Inghilterra lo spirito moderno già spinge lo Stato ad esercitare i suoi diritti sovrani.

La partizione dell'università in quattro Facoltà, la determinazione degli insegnamenti obbligatori sono sorti per legge, e per questo i regolamenti, che hanno talvolta ridotto e talvolta aumentato lo insegnamento ufficiale, sono con-

trari alla divisione dei poteri ed ai diritti del cittadino. Lo Stato, che impone l'obbligo degli studi nelle università, non può abbandonare la gioventù al libito delle corporazioni od alla onnipotenza ministeriale. Ufficio degnissimo del potere legislativo è la determinazione dell'alto insegnamento scientifico del paese. Quindi non mi pare fondato l'argomento dell'onorevole Manfredi che disse: « Il Parlamento se può delegare può sempre riprendere la sua potestà delegata ».

Io fui seguace della onnipotenza parlamentare, con la quale, intesa in senso inglese, si ottenne che lo Statuto subalpino abbia resistito alla prova del tempo e provveduto allo Statuto italiano; ma ogni correzione, ogni ampliamento, quello delle guarentigie al supremo gerarca cattolico di fronte alla sovranità nazionale, furono opena assai discussa della legislazione.

Gli oratori dell'Ufficio centrale non dimostrano l'assoluta necessità della delegazione del potere legislativo. Non addussero neppure ragioni di convenienza o di opportunità.

Chi ama la grandezza della patria non può volere, che la prima volta che il Parlamento fu chiamato a discutere una legge di riforma universitaria accetti una taccia di incompetenza ed abdicchi il diritto di riconfermare o di emendare la legge Casati. Tanto più non sono disposto a votare questa legge, perchè, se fosse sanzionata, per cinque anni sarebbe sospeso il diritto del potere legislativo di richiamare a sè la competenza abbandonata. Infatti l'art. 22 dice che quando gli statuti saranno approvati avranno forza di legge per cinque anni.

E si noti che la restituzione della potestà del Parlamento non è considerata nella legge, la quale dopo i cinque anni prescrive una revisione da farsi da altra Commissione nominata nello stesso modo. Perchè il Parlamento riprenda la sua potestà, le forme parlamentari offrono le interpellanze, la iniziativa parlamentare, ovvero il pentimento di un ministro, che confessi la erroneità della legge. Le interpellanze fatte a svelare i vizi dell'istruzione superiore assumono il carattere politico. Chi parlerà sarà detto incompetente. I disegni d'iniziativa parlamentare sono di difficile approdo. Il Governo che si sarà spogliato della responsabilità di questo ramo della cosa pubblica non vorrà sì presto rifare il cammino percorso.

Inoltre gli statuti nuovi avranno creato tali

interessi che sarà difficile il correggere i danni recati. Se tali gravi ostacoli politici non si affacciassero al mio pensiero, basterebbe il considerare che questa legge addurrebbe un maggiore isolamento delle università dal movimento della vita nazionale, per lo che non può essere degna del suffragio del Senato.

Infine, nessuno degli oratori ha fatta attenzione sopra un altro aspetto, da cui viepiù si appalesa la incostituzionalità del disegno. Le leggi debbono essere pubblicate nel testo preciso approvato dalle due Camere. Alcune volte si fece eccezione a questo canone costituzionale nei vari casi in cui il Parlamento riconobbe la necessità di far pubblicare più leggi in testo unico o di coordinare una legge ad altre leggi preesistenti. Simigliante facoltà fu concessa non senza qualche opposizione. Il Ministero non accettò questa potestà nel maggio 1868, allorchè fu approvata e discussa la tassa di registro e bollo; l'accettò invece nel giugno 1869 per coordinare il Codice penale marittimo con le leggi dell'esercito e con le altre leggi ad esso relative; e nel 1869 per pubblicare un nuovo testo della legge elettorale ed un testo unico delle leggi sul reclutamento. Più ampio mandato il Governo accettò il 31 gennaio 1882 per promulgare le disposizioni atte a coordinare il Codice di commercio con quelle degli altri Codici. Come ciascun comprende questo mandato fu determinato per l'opera di coordinazione di tutte leggi deliberate dai poteri legislativi. Invece questo progetto dell'onor. Coppino estende a tutto il regno il titolo della legge Casati; ma l'ultimo articolo prescrive la ripubblicazione della legge in coordinazione con la presente legge e con quelle preesistenti. Nessuno mi saprà dire se il titolo II della legge Casati sarà ripubblicato o prima o dopo che il Governo avrà approvato gli statuti delle Facoltà. Se la legge del 1859 sarà ripubblicata prima, in tal caso saranno cadute per ragione di inconciliabilità le tollerate disposizioni del regolamento dell'8 ottobre 1886. Se il Governo approverà prima il lavoro della Commissione e poi ripubblicherà il titolo della legge, la delegazione non sarà ristretta al solo lavoro di coordinare legge con legge; ma il potere esecutivo avrà abrogato per il semplice atto della pubblicazione parti vitali della legge vigente. Ciò è assurdo, è

strano, è impossibile. Vorrei proprio non aver compreso che questo si sostiene e che tanto si osa chiedere.

Dinanzi a tali aberrazioni degli ordinamenti politici, io non voglio più oltre parlare.

Onor. signor ministro, gli uomini passano, le istituzioni rimangono. Ella crede di potere di qui a cinque anni assumere la responsabilità del bene o del male che questa legge produrrebbe?

Io quindi di nuovo prego il Senato di non votarla, perchè è così nuova e strana che non si dimostra neppure emendabile.

Ancora una volta ripeterò che darò il voto negativo. Non pretendo di convertire il relatore; ma a lui rivolgerò la parola dell'amico e del collega, dicendogli che ingiustamente crede di trovare in una commissione di professori quella competenza, che egli nega senza ragione al Senato.

Gli onorevoli Villari, Cantoni e Secondi sono forse di accordo con i due professori dell'Ufficio centrale, e il Cannizzaro va forse di accordo col relatore?

L'onor. senatore Cremona, avvezzo a dimostrare le scienze esatte, non comprende che in materia di scienze sociali, psicologiche, filosofiche, due e due non sempre fanno quattro (*risa*), che, se egli avesse con minore gelosia dell'opera sua ascoltato le ragioni che dimostrano la impossibilità di questa legge principalmente riposta nell'art. 20, si sarebbe unito a me per chiedere che il Senato faccia il suo dovere, mantenga alte ed inviolate le sue competenze, e non abdichi la responsabilità che deve assumere verso il paese!

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non certamente per entrare nella questione nè per ribattere le osservazioni che dall'una e dall'altra parte di quest'assemblea ebbero valenti difensori, ma parlerò solo per dire quale impressione io abbia ricevuta dai discorsi dei vari oratori.

La questione è posta così. Una parte degli oratori vorrebbe che quante sono le materie indicate in questo art. 20, altrettante fossero qui discusse. Ma a questo sistema sorge contro l'esperienza, e mi gioverò di una osservazione

ultimamente fatta. Le diverse opinioni di diversi uomini competentissimi nella materia scolastica, hanno fatto intendere quale e quanta sarebbe la divergenza, allorquando si trattasse di determinare tali questioni coll'autorità legislativa. Ora io credo di non andare errato se dico che, contrariamente a quello che abbiamo inteso testè, sarebbe molto minore il divario delle opinioni allorquando questi uomini si trovassero insieme a redigere un regolamento. In effetto, l'onorevole Villari non è nemico di quest'articolo di legge, perchè in lui difetti la chiarezza di quello che si voglia: anzi potrebbe rispondere a questi diversi commi che sono nella nostra legge e dichiararli.

Il dubbio, o l'opposizione che esso fa la si spiega naturalmente; esso teme che si vada in una via molto diversa da quella che egli vorrebbe si scegliesse, anche avendo un'opinione ora diversa da quella che esso potrebbe manifestare, allorquando si discutesse la materia medesima.

Il che ci riporta di nuovo al sistema già esaminato e posto da parte. Dobbiamo, cioè, in questa legge indicare determinatamente tutto quello che sinteticamente è indicato qui, e che proponiamo sia commesso ad una Commissione, cioè il numero delle scienze che debbono comporre la Facoltà, e di quelle che possono essere quasi complementari nella Facoltà stessa, e seguitare via via quella lunga determinazione?

Io credo buono il sistema per chi non voglia andare avanti e desideri lasciar le cose così come sono. Questa designazione fu, in tutti o quasi tutti i progetti che vennero innanzi, eliminata o in tutto o in parte, appunto perchè si rendeva ciascuno ben conto del come sia difficile il tema anche coll'ampia, larga, intiera competenza di un'assemblea politica.

L'onorevole Secondi diceva: Io ho veduto giusto, quando ho veduto il buio; tant'è che io non sapeva se le Facoltà omonime si costituivano sopra un unico tipo o se ciascuna di esse aveva un tipo speciale, - e indicava la sua preferenza per questo secondo caso.

Ora, ecco qui uno di quegli argomenti che in un'assemblea politica dubito che possa essere risoluto, e quanto al suo dubbio fo avvertire che egli non ha badato abbastanza al doppio compito che è indicato nel primo comma, delle scienze che *debbono* e delle scienze che *possono*.

E non c'è da crollare il capo, imperocchè se vogliamo mostrarci ignoranti di quello che è e di quello che si fa, avremo tutti perfettamente ragione, anche chi dice che la Commissione sarà composta di tali i quali tireranno l'acqua ciascuno al proprio molino. Ma per chi pensa questo, dirò che non potrà avvenire perchè non saranno neppur diciassette i componenti di quella Commissione che *discorre* per esempio della Facoltà letteraria e filosofica, e siccome nessuno appartiene più che ad un'università, domando io se potrà prevalere altra cosa che non sia il vero utile e il vero sentimento scientifico!

E bisognava badarci, perchè certe critiche le quali hanno un fondamento di ragione, rispetto alla facilità molta con cui si moltiplicano gl'insegnamenti, trovano il limite in quella indicazione del *devono* e del *possono*.

Imperocchè sarà capitale, ed è scritta in altri progetti di legge, la designazione delle scienze che sono costitutrici essenziali nella Facoltà medesima, che debbono essere comuni a tutte le Facoltà e che hanno effetti legali che sono pari dappertutto.

Ci sarà l'altra distinzione delle scienze complementari che non possono essere in tutte le Facoltà, che servono a svolgere, a perfezionare alcuni particolari rami di disciplina; nelle Facoltà maggiori saranno più numerose, meno numerose nelle Facoltà minori per ragioni che è inutile indicare.

Ma io prego il Senato a considerare la difficoltà pratica di un disegno di legge il quale volesse determinare tutte queste materie.

Ancora un'osservazione.

Io non entro nella questione dibattuta da due onorevoli membri di questa assemblea, e sostenuta dall'onorevole Manfredi, al quale aderisco interamente.

Ma l'onorevole relatore ha potuto citare, e l'onorevole Cannizzaro ha ribadito, dei fatti i quali attestano che per legge noi abbiamo commesso alla potestà regolamentare di definire materie identiche o somiglianti a queste.

Gli esempi non fanno sempre legge nelle assemblee, le quali sono padrone di fare e di disfare; ma certamente i precedenti sono una scusa, e molte volte sono un argomento valido.

Se non che in queste cose io riguardo principalmente ciò. Le assemblee possono determinare, regolare, possono commettere parte delle

loro funzioni, ma specialmente negli Stati democratici, debbono mantenere a sè intatto il *diritto* del controllo: che se un'assemblea scemasse, diminuisse in sè la facoltà di rivedere tutti gli atti del potere esecutivo, quello sarebbe veramente dannoso ed incostituzionale. Ma allora quando resta intero, completo questo diritto, direi quasi che diventa maggiore e più severo l'esercizio di esso, perchè è molto maggiore il diritto che si usa di sindacare l'uso di una facoltà che stava in voi il negare e che voi avete voluto concedere, che esercitare la censura sopra gli atti che direttamente sono vostri; siete allora tanto compromessi che non avrete la necessaria serenità del giudizio, nè potrete esercitarla intieramente.

Ad ogni modo il Senato abbia presente questo.

Molte delle istituzioni scolastiche, le quali meglio hanno progredito e presso nazioni le quali hanno occupato ed occupano i più alti posti nel progresso scientifico, vissero di regolamenti e non di leggi.

Il movimento legislativo è dappertutto effetto delle democrazie moderne, le quali vogliono per mezzo della legge stabilire le uguaglianze.

Ma consideri ancora il Senato che da tanti anni dacchè questa materia scolastica non è lodata, è ben vero che si sente così caso per caso lodare la legge Casati. Mancò sempre o la maniera o il comodo di riordinarla.

E tanto questo è vero, che la storia dei tentativi di riforma pareggia quasi o supera le critiche che si sono fatte sull'unica legge che finora abbia potuto avere il regno e che finora regge gli studi in Italia.

Dinanzi a questa difficoltà, il disegno che vi è sottoposto dall'Ufficio centrale, e che riconosco mio, vi dà sicurtà, prima di tutto, di avere una ragionevole speranza di correggere i difetti dei quali noi ci lamentiamo? A me pare di sì, salvo un caso solo, che condannate d'incompetenza il Corpo elettorale, il quale vi deve mandare i suoi rappresentanti; che dichiariate l'incompetenza del Consiglio superiore. Quella del ministro è incompetenza più facile a determinarsi, e vi ha tali che me lo ripetono tutti i dì!

In questo caso è evidente che allora debba essere il Parlamento che assuma per sè la competenza tecnica, discorra di cattedre, di orarî, di esami, e quindi faccia la sua legge. La legge andrà soggetta a più critiche, e su questo io

insisto per una cosa sola: mi pare d'averlo detto, lo dico ora perchè è nella coscienza di tutti voi.

I progressi scientifici sono essenzialmente, realmente, veramente fatti dalla legislazione? O merito della legislazione non è quello che la si presta, che la si allarghi, che risponda a tutti gli urti che la scienza dà contro le prescrizioni degli articoli suoi?

E di contro a questa necessità della scienza, la quale ha bisogno ogni giorno di atteggiarsi diversamente, dinanzi a questa necessità della scienza che subisce o seguita gli impulsi dell'ambiente in mezzo al quale essa vive, volete voi avere un reciso articolo di legge, perchè dall'oggi al domani si senta bisogno di correggerlo; e credete voi di avere la possibilità di correggerlo sempre?

La legge Casati, pubblicata nel 1859, nel 1860 era condannata, eppure ancora ora è in vita.

Questi sono i motivi per i quali io prego il Senato a votare l'art. 20 così come fu emendato ancora nell'ultima redazione dall'Ufficio centrale.

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 20 per porlo ai voti:

#### Art. 20.

« Uno statuto speciale per ciascuna Facoltà, obbligatorio per tutte le università dello Stato, determinerà:

a) le scienze che dovranno o potranno essere insegnate nelle Facoltà;

b) il numero e i titoli delle cattedre tra le quali sarà distribuito l'insegnamento;

c) le lauree speciali che, oltre alla laurea generale e comprensiva di tutti gli studi che si fanno nella Facoltà, questa credesse utile di conferire;

d) la durata minima degli studi e i corsi che si vorranno prescrivere o consigliare pel conseguimento delle lauree e degli altri gradi accademici, e la durata dei detti corsi;

e) l'ordine degli studi che la Facoltà intende di stabilire o di consigliare;

f) le norme per l'uso de' laboratorî, delle aule da disegno, ecc.;

g) le norme per l'istituzione de' seminari scientifici.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. A margine della lettera *h* si leggono le parole: « soppresse le parole in corsivo »: ora debbo dichiarare che l'Ufficio centrale d'accordo col signor ministro è venuto nella decisione di sopprimere l'intero capoverso *h*.

PRESIDENTE. Allora procederò oltre nella lettura, avvertendo che vi è anche una piccola modificazione al capoverso *i*:

i) l'ordinamento delle scuole per le professioni minori;

l) il numero e la forma degli esami con equa partecipazione dei docenti privati ».

Pongo ai voti l'intero art. 20. Chi l'approva voglia sorgere.

Una voce. Domando la controprova.

PRESIDENTE. Si domanda la controprova. Coloro che non approvano l'art. 20 sono pregati di sorgere.

(Approvato).

Il senatore segretario, VERGA, legge:

#### Art. 21.

« Gli statuti di cui all'articolo precedente, saranno compilati da un'apposita Commissione, i cui componenti saranno designati dalle rispettive Facoltà di tutte le università dello Stato.

« Un decreto reale stabilirà la procedura da seguirsi per questa designazione, in guisa che nella Commissione siano rappresentate le principali discipline colla debita proporzione.

« Sono eleggibili a membri della Commissione predetta i professori ordinari (attuali ed emeriti) delle università e scuole superiori e le persone estranee all'insegnamento ufficiale, illustri nelle scienze e nelle lettere, e quelle che siano appartenute per quattro anni al Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. A questo art. 21 si propone un emendamento dal senatore Cantoni, di cui do lettura:

« Affidare al Consiglio superiore plenario, giusta l'art. 7 della legge 16 febbraio 1881 e l'art. 6 del regio decreto 22 gennaio 1882 la compilazione, e la proposta al ministro degli sta-

tuti delle Facoltà universitarie voluti dall'art. 20 della legge in discussione ».

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. A questo art. 21 l'Ufficio centrale proporrebbe un emendamento di poco rilievo. Vorrebbe cioè sostituire alla parola *compilati* la parola *preparati*. L'articolo così emendato incomincierebbe quindi così:

« Gli statuti di cui all'articolo precedente saranno *preparati*, ecc. ».

In questa modificazione concorda anche l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se l'emendamento del senatore Cantoni è appoggiato.

Chi intende di appoggiarlo è pregato di sorgere.

(Appoggiato).

Dunque lo pongo in discussione e do la parola al senatore Cantoni per svolgerlo.

Senatore CANTONI. Io mi sono indotto a proporre questo emendamento per due considerazioni:

Primieramente perchè credo che la legge or vigente sul Consiglio superiore attribuisca ad esso la facoltà di preparare ed esaminare le proposte de' regolamenti per gli studi.

In secondo luogo, perchè la composizione della Commissione, quale è immaginata nell'art. 21, non mi dà fiducia che questa possa compilare i regolamenti delle Facoltà in miglior modo che nol possa fare il Consiglio superiore; se pure ciò che nell'art. 20 chiamasi pomposamente *statuto*, si risolve, come disse ieri l'Ufficio centrale, in un regolamento.

Non richiamerò quanto disponeva la legge Casati intorno alle attribuzioni del Consiglio superiore, giacchè quelle disposizioni incontrarono non poche censure, segnatamente perchè i consiglieri erano tutti di nomina governativa, poi perchè il loro numero (di 21) era troppo limitato, per poter rappresentare equamente le esigenze dei vari ordini di studi; e poi ancora perchè la loro durata in ufficio era troppo lunga, tanto più che i ministri avevano l'abitudine di confermare in ufficio la maggior parte dei membri mano mano sorteggiati.

Dirò invece ciò che dispone la legge attuale.

In questa legge, lungamente discussa in Se-

nato, si procurò d'ovviare ai tre difetti, che testè accennavo, rispetto alla costituzione del Consiglio superiore secondo la legge Casati. Il numero dei consiglieri venne aumentato da 21 a 32 e, ciò che più importa, sedici, ossia la metà di essi, sono direttamente eletti dalle Facoltà universitarie, ciascuna delle quali (e sono quattro le Facoltà) nomina quattro rappresentanti: per modo che nel Consiglio superiore attuale ognuna delle Facoltà è già rappresentata da 4 membri elettivi. Gli altri 16 consiglieri sono invece nominati dietro libera proposta del ministro, il quale però, d'ordinario, li sceglie tra le persone che più sonosi distinte negli studi superiori. Di più la mutabilità dei consiglieri è aumentata di assai: invece che ogni anno sorteggiavasi un settimo del total numero dei consiglieri (cioè 3), nel Consiglio nuovo se ne sorteggia un quarto (cioè 8), cosicchè si può dire che il Consiglio superiore attuale potrebb'essere rinnovato ogni quattro anni.

Però la legge del 17 febbraio 1881 distingue il *Consiglio plenario* costituito dai 32 membri, e che si aduna due volte all'anno di norma, dalla *Giunta* costituita da soli 15 membri, che si aduna mensilmente, e che provvede all'istruzione secondaria e primaria.

Ora al Consiglio plenario sono riservate, fra l'altre, le seguenti attribuzioni:

(Art. 7°, 1° alinea) « I pareri da darsi a richiesta del ministro sopra proposte di legge e provvedimenti generali sull'ordinamento degli studi, lo stato degl'insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina ».

Dunque col primo alinea di questo art. 7 è deferito al Consiglio plenario il dare parere sui provvedimenti generali risguardanti l'ordinamento degli studi.

Però col regio decreto 2 gennaio 1882 venne emanato un regolamento speciale per il Consiglio superiore.

In questo regolamento sono meglio definite le attribuzioni del Consiglio plenario. Poichè nell'art. 6 di questo regio decreto è detto: « Il Consiglio plenario, a richiesta del ministro, *prepara ed esamina* le proposte di legge, i regolamenti ed altri provvedimenti generali sull'ordinamento degli studi, sullo stato degli insegnanti e sulle norme da seguirsi per la loro nomina ».

Ora pare a me che questa dichiarazione del

LEGISLATURA XVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1887

preparare, o, almeno dell'esaminare le proposte di legge, i regolamenti, ecc. sia abbastanza esplicita, si da far credere che, se realmente l'art. 20 della proposta di legge che stiamo discutendo non riflette che un regolamento tecnico, è al Consiglio superiore che spetterebbe il fare coteste proposte di legge, o almeno di prepararle.

E poichè nel Consiglio superiore vi sono quattro rappresentanti di ciascuna Facoltà eletti dalle Facoltà stesse, e di più i loro voti essendo contemperati dalla presenza contemporanea dei delegati delle altre Facoltà e di quelle persone di merito che il ministro nomina per decreto reale, mi pare che l'equanimità dei giudizi e la competenza possano essere più piene, non solo nel preparare un regolamento relativo ad una data Facoltà, ma più ancora nel far sì che i regolamenti per le singole Facoltà abbiano ad essere coordinati fra loro così da rispondere ad un esercizio convenevole per ciascuna di esse, ed insieme conforme o non discordante di troppo da quello delle altre Facoltà.

Nell'art. 20 invece s'immagina una nuova elezione fatta dalle singole Facoltà di nuovi rappresentanti *ad hoc*, cioè per questo deferimento di poteri legislativi.

E qui non è detto qual ne debba essere il numero; è bensì detto da dove debbano essere presi. E siccome si dice che devono essere o professori ordinari, oppure persone distinte negli studi, noi ricasciamo nelle persone già designate dalla legge sul Consiglio superiore che io ebbi l'onore di leggere poco fa.

Però è ben facile il prevedere che in una Commissione costituita da un non piccol numero di persone (che, sebbene qui non sia determinato, certo non sarà minore di una decina per ciascuna Facoltà), i rispettivi rappresentanti difficilmente si metteranno d'accordo fra loro quanto alla scelta delle cattedre fondamentali, come è richiesto dall'art. 6 della legge attuale; giacchè tutti s'adopereranno per far valere la propria loro materia come fondamentale. E ciò ancor più dopo che è stato approvato l'articolo che attribuisce ai professori la tassa d'iscrizione; giacchè ognuno di essi, come notò poc' anzi l'onorevole Villari, inclinerà a dare il voto perchè una data materia sia considerata come fondamentale.

Di più, queste numerose persone che costi-

tuiscono una Commissione speciale per fare un regolamento di una data Facoltà, difficilmente si porranno d'accordo fra di loro, non solo quanto alla scelta delle materie d'insegnamento, ma più ancora sulle altre attribuzioni che sono comprese nei vari alinea dell'art. 20.

La questione della forma degli esami, la questione dell'ordinamento degli studi, la questione delle materie d'insegnamento sono questioni tanto gravi e complesse che potranno essere vedute in ben vari modi dai membri di una medesima Commissione. E, come ben disse anche l'onor. ministro, accennando al fatto attuale, vediamo in questo Consesso taluni professori universitari che mostrano opinioni notevolmente diverse intorno a ciascuno di questi argomenti. E quindi io mi lusingherei che il Consiglio superiore, costituito come ora è, elettivo per la metà e con quattro rappresentanti in ciascuna Facoltà, potrebbe più facilmente e più equamente concludere un regolamento per le Facoltà stesse. E ciò dico tanto più inquantochè secondo l'articolo che segue il 22, gli statuti proposti dalle Commissioni volute dall'art. 21, dovrebbero pur essere demandati al giudizio del Consiglio superiore, il quale, invece, chiamato in secondo luogo ad esaminare le proposte di queste Commissioni, non ci metterà più quell'impegno che certamente ci metterebbe, ove esso venisse chiamato in primo luogo a proporre da sè i regolamenti per le singole Facoltà universitarie.

Per queste diverse ragioni, io crederei che la legge attuale potrebbe anche camminare coi difetti notati dall'onor. Villari nell'art. 20, qualora si accettasse in luogo dell'art. 21 il mio emendamento, in seguito al quale verrebbero pur semplificati nella loro applicazione gli articoli successivi 22 e 23.

PRESIDENTE. Debbo anche avvertire che l'onorevole senatore Moleschott a questo articolo aveva proposto un emendamento.

Senatore MOLESCHOTT. Ritiro il mio emendamento.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Prima di ogni altra cosa faccio osservare all'onor. senatore Cantoni che la facoltà del Consiglio superiore è perfettamente rispettata nel successivo articolo.

Questo regolamento non sarà che proposto

da questa Commissione e quindi sottoposto all'esame del Consiglio superiore.

Egli che ne è vecchio consigliere, sa che questa è la pratica consueta.

Il Consiglio non si è mai assunto di compilare da sé un regolamento. Essi sono stati compilati dal ministro per mezzo di una Commissione e poi sottoposti al Consiglio superiore che ha dato il suo parere, ed ha spesso proposto delle modificazioni che il più delle volte sono state accettate.

Io credo che eserciti meglio la sua autorità un Consiglio che deve studiare un regolamento preparato da altri, anziché quello che lo deve da sé redigere.

Nel Consiglio superiore l'insieme delle Facoltà dello stesso nome sono rappresentate da quattro, i quali sono stati eletti per ragioni di fiducia, ma non con questo mandato speciale.

Se domani voi incaricaste gli elettori di nominare le persone che siano più adatte a compilare un regolamento, è probabile che non siano nominate più le stesse persone che furono elette per il Consiglio, perchè le qualità che si richiedono per un membro del Consiglio superiore non sono tutte quelle che si richiedono per i membri di una Commissione che deve compilare un regolamento di questa natura.

Ma c'è di più.

Nella Commissione che prepara questi regolamenti si è voluto che ciascuna Facoltà di ogni università sia rappresentata almeno da uno. Forse per il soverchio numero delle nostre università alcune di queste Commissioni riesciranno troppo numerose, ma è meglio che sieno troppo anziché poco numerose.

I quattro del Consiglio superiore di una Facoltà non basterebbero per alcune Facoltà come quella che comprende le scienze fisiche naturali e matematiche. Che quattro persone impongano il regolamento a tutte le università, nessuno lo desidererebbe. Al contrario, quando ciò fosse fatto da una Commissione eletta da ogni Facoltà di ciascuna università, si potrebbe decidere in modo più autorevole. È preferibile che il Consiglio rivegga le loro proposte; tanto più che si è praticato sempre così; il ministro ha preparato i regolamenti per mezzo di apposite Commissioni, e poi ha sentito il parere del Consiglio superiore. Ora invece di Commissioni

speciali nominate dal ministro, sarà questo regolamento presentato dalla Commissione eletta dalle università stesse, le quali così potranno tutte portare il frutto della loro esperienza.

Senatore CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI. Desidero di mettere bene in chiaro che se io mi permisi di proporre il Consiglio superiore cui demandare la proposta dei regolamenti, lo fu in quanto che non sono membro del Consiglio stesso; mentre una frase dell'onor. senatore Cannizzaro, quando disse: « Il Cantoni che è un vecchio consigliere », poteva far credere diversamente. Tengo a dichiarare che io da qualche anno non faccio più parte del Consiglio superiore, perchè ove fosse stato altrimenti, non mi sarei arrischiato di proporre l'emendamento da me svolto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io rivolgo una preghiera all'onor. mio amico il senatore Cannizzaro. Egli ha asserito che ciascuna Facoltà dovrà nominare il suo rappresentante; ma io questo nella legge non lo trovo. L'articolo dice:

« Gli statuti di cui all'articolo precedente, saranno compilati da un'apposita Commissione, i cui componenti saranno designati dalle rispettive Facoltà di tutte le università dello Stato.

« Un decreto reale stabilirà la procedura, ecc. ».

Il decreto reale non dovrà pertanto provvedere alla sola procedura, ma anche alla sostanza della scelta e del numero dei membri della Commissione. E di vero, il decreto reale potrebbe ordinare che ciascuna Facoltà designasse tutti i nomi che devono comporre la Commissione, vale a dire venti nomi o più, se ne vorrà scegliere di più il ministro. Il ministro potrebbe disporre che ogni Facoltà facesse una terna di nomi soltanto, o cinque nomi o più; quindi che di cotesti nomi ei ne scegliesse uno per ciascuna Facoltà, ovvero che scelti fossero coloro in testa dei quali si sarebbero raccolti i maggiori voti. Potrebbe il ministro pur disporre che ciascuna Facoltà designasse il suo rappresentante.

Tutto questo ed altro ben diverso potrebbe disporre il ministro; ma la legge non dice af-

fatto quanto le avrebbe fatto dire il senatore Cannizzaro.

Però, se il motivo determinante e ministro e Commissione, è quello di dare e garantire la rappresentanza a tutte e a ciascuna Facoltà, mi pare che ciò valga la pena di tradurlo con una qualche parola nella legge. Si potrebbe dire, per esempio, che ciascuna Facoltà nomini un componente, e che dall'insieme dei prescelti da ciascun ordine di Facoltà si componga la Commissione. Nella legge, quale è proposta, è incertezza assoluta, sia del numero dei componenti la Commissione, sia del diritto delle rispettive Facoltà di avere il proprio rappresentante.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho chiesto la parola per pregare l'onor. senatore Cantoni a voler ritirare il suo emendamento.

Mi duole di non avere inteso tutto il discorso del senatore Cannizzaro; l'ultima parte però mi parve molto chiara. Se quindi ripeterò qualche cosa, il Senato mi scusi.

Il senatore Cantoni esclude la Commissione, rimette questo regolamento, questo ordinamento al solo Consiglio superiore. Evidentemente non sarà il ministro quello che dubiterà del Consiglio superiore, e se anche per caso dicessi che nel Consiglio superiore non possano essere rappresentati tutti quanti i vari insegnamenti, non farei offesa al Consiglio superiore, constatando tal fatto.

Ma la questione non va guardata sotto questo rispetto. Quello che occorre di fare si è di conoscere prima di tutto il pensiero di ciascuna università; si tratta della cosa loro, e come esse sentano allorquando sono chiamate a dire il modo come deve essere considerata la scienza loro. Ora il sentire l'opinione loro per mezzo di professori eletti (ciò che crea loro una forza, ed anche un obbligo, che forse altrimenti non avrebbero) torna immensamente utile.

Non crede il senatore Cantoni che i rapporti di codesta Commissione, i quali non possono essere segreti, cominceranno a porre innanzi al paese la vera questione universitaria, in quei termini ai quali la coscienza dei più possa prestar tutta intiera la sua attenzione?

Non trova questa inchiesta che viene ad esser

fatta non solo sui difetti che ci siano ma sulle cose che si debbano introdurre o mantenere, utilissima per ben governare gli studi medesimi?

E se per avventura alcune delle proposte delle Facoltà non potessero essere accettate, non crede interessantissimo che il Consiglio superiore, il quale qualche cosa accetta e qualche cosa respinge, lo dica insieme con le ragioni, e che questo appaia nel rapporto che il ministro deve fare allora che riconosce l'autorità di legge ai regolamenti, che sono in questo modo stabiliti?

Io credo che qui si tratta di un interesse supremo, di una vera guarentigia che la parola degli uomini di scienza non può esser molto facilmente dimenticata, od avere un debole eco nella amministrazione.

E questo principalmente bisogna difendere.

L'emendamento del senatore Cantoni abbrevierebbe la cosa; ma noi siamo in tal condizione che il far presto non è la questione capitale, ma piuttosto il far bene, e in modo che ciascuno vegga che la sua opinione poteva essere prodotta innanzi. Sarà poi accettata o respinta; ma l'una e l'altra cosa sarà fatta con buone ragioni.

Io pregherei quindi il senatore Cantoni a volere pur lasciare che passi questa guarentigia maggiore di uno studio vero sopra un interesse supremo quale è questo.

Senatore CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI. Dopo le gentili osservazioni fatte dal signor ministro ritiro la proposta del mio emendamento.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Desidererei di sentire la risposta dell'onorevole ministro alle osservazioni da me fatte.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho dimenticato di rispondere all'onorevole Majorana e mi scusi se nel rispondergli esprimerò un desiderio che fu già accennato.

Il desiderio di portare una modificazione a questo articolo a me pare sia condiviso anche dall'Ufficio centrale, ed è pure il mio; che cioè

ogni Facoltà possa delegare un suo rappresentante. Ma l'onorevole Majorana non vede questo suo pensiero sufficientemente espresso nell'articolo 21. Io veramente avevo cominciato a vedere se si poteva riscrivere questo articolo, ma non si meraviglierà il senatore Majorana se ne io nè l'Ufficio centrale, i cui componenti sono del suo medesimo avviso, non abbiamo scritto diversamente; poichè molte volte le cose che sono chiare nel nostro pensiero, ci pare anche di dirle chiaramente in parole.

Se l'onorevole Majorana può credere che questa redazione, la quale traduce il pensiero nostro, possa essere tale che per le dichiarazioni da me fatte, e per quelle che farà l'Ufficio centrale, basti a mettere fuori di ogni dubbio il pensiero comune, allora io lo pregherei ad accontentarsene; altrimenti bisognerebbe studiare una nuova redazione, la qual cosa, come si vede, non può essere improvvisata.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Se vuoi procedere ai voti dell'articolo, allora si potrebbe tentare anche di formulare l'emendamento al quale ho accennato; il pensiero, peraltro, è così chiaro che con un semplice inciso si può introdurlo nella legge. Preferirei però se ne rimandasse l'esame alla Commissione come avvenne ieri per un articolo aggiuntivo da me proposto.

Frattanto accenno alla formula che proporrei in emendamento del primo alinea dell'art. 21: « Gli statuti, di cui all'articolo precedente, saranno preparati da un'apposita Commissione, i cui componenti, nel numero rispondente al numero delle Facoltà delle regie università, saranno rispettivamente designati uno per ciascuna Facoltà ».

Quello che manca nel disegno in discussione è la determinazione del numero dei componenti della Commissione di ciascuna Facoltà. Il decreto potrebbe stabilire che tale numero fosse di 10 o di 50. Io non fo atto di sfiducia verso il Governo chiedendo che la legge determini il numero dei componenti le diverse Commissioni; ma la cosa è di tale importanza che è bene, è dovere anzi, la determinazione di numero. Non sappiamo poi, secondo la proposta concordata del Ministero e dell'Ufficio centrale, se ogni

Facoltà abbia a designare uno che entri nella Commissione, ciò che equivarrebbe ad una nomina, ovvero se abbia ad indicare, come si fa per la composizione del Consiglio superiore, tre candidati, e poi si scelgono quelli che avranno complessivamente conseguito più voti. E anche questo mi pare si debba chiarire nella legge; e si debba farlo nel senso ammesso dall'Ufficio centrale e dal signor ministro. Quanto alle parole con cui debba esprimersene il pensiero, tengo poco alle mie; accetterò le altre che valgano a chiarirlo meglio.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. A me, che pur sono favorevole alla legge ed al concetto contenuto nell'art. 21, spiace il numero dei componenti questa Commissione.

Io non ho mai veduto il grosso numero approdare a nulla, specialmente in materie complesse e delicate e che richiedono al tempo stesso sapere e tatto, siccome quelle che concernono l'indirizzo delle Facoltà scientifiche.

Pare quindi a me, che la delegazione di un rappresentante per ogni università produrrebbe un Consiglio così numeroso da non potersene aspettare i migliori risultati.

Parmi che l'onorevole ministro ed anche l'Ufficio centrale inclinino a questo partito con molto mio rammarico, ma pur tuttavia non intendo di sollevare ora questa questione. Ma per lo meno, allo stato attuale, la legge non lo dice; ed io mi limito a pregare il senatore Majorana di non insistere nella sua proposta, o almeno l'Ufficio centrale di non accoglierla e di lasciare il testo siccome è scritto. Il ministro la interpreterà a suo modo: ma se per caso questa Commissione di 20 o 24 individui...

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Saranno 17 perchè le università libere non sono comprese.

Senatore VITELLESCHI... sia pure di 17 soltanto, riuscisse troppo numerosa, perchè legarci le mani ad sperimentare un altro sistema?

Io sono d'avviso che questa Commissione riescirà molto più pratica quando, pur componendosi di eletti dalle Facoltà, il numero di questi sia più limitato.

A me pare che queste ragioni siano sufficienti perchè non sia cambiata questa dizione. Sia pure che il ministro faccia questo espe-

rimento, come egli l'intende, ma che non diventi legge.

A questo si restringe la mia modesta dimanda, che spero sarà accettata perchè viene in appoggio del progetto già accolto dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io vorrei far presente all'onor. Vitelleschi che il sistema della legge che discutiamo è così complicato, da imporre per fino minuziose cautele per la sola nomina di un professore straordinario, specie nella composizione della Commissione di esame; e da esigere, per la semplice promozione da aggiunto a titolare, due separate Commissioni che potrebbero essere formate da 18 membri o di un numero di poco minore.

Ora, se per promuovere un professore aggiunto che si dichiara inamovibile, occorrono due distinte e numerose Commissioni, chiamando e volendo presenti non meno di 10 esaminatori - chè difficilmente mancherà un aggiunto della Facoltà in cui si fa la vacanza del posto d'ordinario, il quale non chieda di essere promosso lui ad ordinario, onde ci sarà sempre e per un sol posto, una Commissione per la promozione, ed una pel concorso - se la legge ha voluto discendere, credendo così di salvaguardare gl'interessi della pubblica istruzione, a cosiffatti particolari, e badisi che non si è preveduto l'ipotesi di più aggiunti della stessa Facoltà che domandino egualmente la promozione, e in tal caso crescerà la complicazione: come si potrà pretendere che, quando si tratta di dare il potere di legiferare, non di compilare semplici regolamenti revocabili dal potere esecutivo, di emettere disposizioni aventi forza di legge, intangibili dal potere esecutivo per non meno di cinque anni, come si potrà pretendere, dico, che non abbia a fissarsi per legge e il numero dei componenti le Commissioni compilatrici di siffatte disposizioni che saranno leggi, e l'autorità che li dovrà eleggere?

Gli statuti che devono uscire dal lavoro di quelle Commissioni, portano di per sè il diritto e il dovere del Governo di stanziare maggiori spese, le quali, finchè non verrà legge in contrario, sono già autorizzate con anticipazione. Ma se occorre pure portarle nel bilancio, e però

possono essere o no negate, di tali spese il destino sarà comune ad ogni maniera di spese del bilancio. Chè è fuori controversia potere costituzionalmente il Parlamento negare la spesa anche per l'organico di una università, o di ogni altra più importante istituzione. Ma ciò non si è fatto giammai; essendo più costituzionalmente corretto il sistema di abolire direttamente l'istituzione esistente, abrogare la legge, anzichè ammessa per legge la spesa, negarla poi col bilancio. La questione, quando nel bilancio si nega la spesa autorizzata per legge, diviene politica; vi è conflitto, anzichè normale procedimento.

Ora, se cotanto importante è la potestà che si delega alle Commissioni, se alcune di queste possono avere il numero massimo di 17 componenti, non si dirà che davvero sieno moltissimi.

Io capirei che si contestasse il diritto di nominare il suo rappresente a ciascuna Facoltà. Anzi ho la franchezza di soggiungere che, prima delle dichiarazioni del senatore Cannizzaro, colla formola dell'articolo 21, avevo capito si volesse al ministro lasciare mani libere e sul numero dei componenti ciascuna Commissione e sui corpi che le danno numero; e per il mio proposito di prendere assai mediocre parte alla discussione della legge, mi ero taciuto. Ma quando il sistema della Commissione e del ministro è di fare appello agl'interessi e ai voti delle Facoltà, anche per la futura pace delle università, perchè spaventarsi del soverchio numero che deve comporre la Commissione? Benchè 17 i membri, nella pratica si ridurranno a sei o a sette gli autori di ciascuno statuto, perchè i più competenti valgono di più, oltrachè è da contare sulle assenze. Ma sieno pur sempre al completo le Commissioni, ed io lo desidero, compongano pure un piccolo Parlamento, non ne verrà danno; chè tali Commissioni devono preparare leggi, la vita delle quali non dev'essere minore di cinque anni.

Ora se io insisto perchè si modifichi la legge, come mi potrò io accontentare della raccomandazione dell'onor. Vitelleschi di lasciare qual è la formola dell'Ufficio centrale, quando non solo secondo quell'onorevole collega restando la legge anche com'è proposta, dev'essere interpretata in opposizione ai sentimenti della Commissione e del Ministero?

LEGISLATURA XVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1887

Anzi, essendosi sollevata la questione, è bene che si risolva: cosicché, salvo a vedere su quale formola Commissione e Ministero possano intendersi, io sono obbligato ad insistere perchè la prima parte dell'articolo in discussione sia integrata in rispondenza del sentimento e del Governo e della Commissione.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'art. 21 è in relazione all'art. 20. L'art. 20 dice: Ciascuna Facoltà avrà il suo statuto. Dunque occorrono quattro statuti, uno per ciascuna Facoltà. Perciò il parlamentino scolastico che deve fare il regolamento dovrà essere diviso in quattro Commissioni, ciascuna delle quali scriverà il regolamento della propria competenza, altrimenti sarebbe strano che un professore di ostetricia dovesse decidere se si debba insegnare il diritto canonico...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. No; sono separati.

Senatore PIERANTONI... L'aritmetica non è una opinione; 17 università per 4 Facoltà daranno 68 persone, che divise per 4 Commissioni daranno ciascuna Commissione di 17 persone.

Senatore CREMONA, *relatore*. Non è vero!

Senatore PIERANTONI. Se non è vero, che cosa vuole la Commissione?

In tanta confusione di parole ed incertezza di propositi io propongo che l'articolo sia rinviato all'Ufficio centrale, affinchè questi abbia tempo di risolvere le dubbiezze sorte. Se ogni Facoltà avrà un solo rappresentante, le Facoltà giuridiche non avranno una seria guarentigia, nè una reale rappresentanza. Una grande divisione esiste tra il diritto privato ed il pubblico. Che giova che una sola persona abbia la rappresentanza della Facoltà giuridica? Sarà il professore di diritto civile colui che deciderà dell'esistenza o non delle cattedre di diritto pubblico e della obbligatorietà di questi insegnamenti? La Commissione vorrà tener conto di questa obiezione e si rassegni a rinviare la decisione a lunedì.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Leggo la proposta dell'onorevole senatore Majorana:

« Gli statuti, di cui nell'articolo precedente, saranno preparati da apposita Commissione... »

Senatore PIERANTONI. Perdoni, onorevole Presidente, ma io ho proposto di rinviare a lunedì.

PRESIDENTE. Lasci leggere l'emendamento. «.. i cui componenti nel numero rispondente alle Facoltà delle singole università, saranno rispettivamente designati uno da ciascuna Facoltà ».

Per la regolarità della discussione, io debbo domandare se questo emendamento è accettato dal ministro.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Io ho espresso il pensiero: bisognerebbe studiarne la forma, e non so se questa redazione risponda veramente allo scopo.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Ho chiesto la parola soltanto per dare alcuni schiarimenti intorno al pensiero che ha presieduto alla redazione di quest'articolo.

Non si è voluto negare ad alcuna delle Facoltà del regno il diritto di avere un suo eletto nel seno della Commissione. Ma c'è da osservare che, se si dicesse che ciascuna Facoltà debba mandare alla Commissione il suo rappresentante, ne potrebbe derivare un grave inconveniente; può accadere che nella Commissione non tutte le scienze siano rappresentate; può avvenire che per una scienza siano delegati due o tre rappresentanti, e che per un'altra scienza non ce ne sia alcuno.

Tutti concederanno che, se è ragionevole ed equo che sieno rappresentate tutte le Facoltà, è ancora più ragionevole ed equo che siano rappresentate tutte le scienze, giacchè si tratta non già di interessi di singole università, ma di un interesse nazionale, quale è quello di proporre gli statuti delle Facoltà che valgono per tutte le università del regno.

Perciò non si è creduto di dover determinare in modo preciso il modo dell'elezione; ma si è detto soltanto che un decreto reale stabilirà la procedura da seguirsi per questa designazione, in guisa che nella Commissione siano rappresentate le principali discipline colla debita proporzione.

Uno dei modi possibili e immaginabili potrebbe essere il seguente: che il ministro inviti ciascuna Facoltà a proporre alquanti nomi, tre nomi, per esempio, di rappresentanti di

diverse scienze, di quelle che sono proprie nella Facoltà stessa.

Per tal modo al ministro arriverebbero nomi in numero triplo dell'occorrente; ed il ministro sceglierà fra i proposti per modo che tutte le discipline principali siano rappresentate.

Questo sarebbe un modo di procedere.

Il senatore Pierantoni ha ricordato che l'aritmetica non è un'opinione; ed è appunto per questo che io mi permetto di contraddire alla sua affermazione che le Commissioni speciali debbano essere tutte di diciassette membri, giacchè non tutte le Facoltà sono diciassette...

Senatore PIERANTONI. Lo ha detto l'onor. signor ministro, diciassette.

Senatore CREMONA, *relatore*. Sono diciassette le Facoltà giuridiche, contando anche Macerata.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. All'onor. senatore Vitelleschi ho detto che il maggior numero è diciassette.

Senatore CREMONA, *relatore*. Il maggior numero è diciassette; sono sedici le Facoltà mediche, quattordici le fisico-matematiche, undici le filosofico-letterarie. Poi si dimentica che sono cinque le Facoltà e non quattro, giacchè ci è anche la Facoltà politecnica.

Senatore PIERANTONI. Avete messa adesso questa Facoltà in questa legge che non è ancora votata.

Senatore CREMONA, *relatore*. Le Facoltà politecniche sono ben lontane dall'essere diciassette; non sono che sei. Comunque sia, diciassette è il numero massimo; ed appunto perchè non tutte le Commissioni saranno in diciassette, io pregherei il mio amico senatore Vitelleschi di volersi associare a noi in questo, cioè che non gli paia eccessivo il numero diciassette.

Per evitare Commissioni con questo numero di membri, che ben comprendo essere considerevole, che cosa si dovrebbe fare?

Bisognerebbe ricorrere a qualche procedimento in virtù del quale si farebbero delle esclusioni. Tali esclusioni sono odiose e non sono mai state nel pensiero nè del signor ministro, nè dell'Ufficio centrale.

Per conseguenza io arrivo a questa conclusione: o si accetta l'articolo come è stato redatto da noi, ma intendendosi che la sua esecuzione debba aver luogo nel senso che ho

detto; ovvero, se per avventura la nostra redazione non assicura completamente il senatore Majorana e il Senato, si potrà introdurre qualche modificazione che determini la procedura per la scelta della Commissione.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Io credo che il pensiero dell'onorevole senatore Majorana, che è il mio, come accennai, ed è pure quello dell'Ufficio centrale, nella legge non sia espresso; quindi proporrei di redigere il secondo comma dell'art. 21 nei seguenti termini:

« Un decreto reale stabilirà la procedura da seguirsi per questa designazione, in guisa che nella Commissione siano rappresentate le principali discipline e tutte le università del regno ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Majorana.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Un onorevole membro dell'Ufficio centrale accennerebbe ad una trasformazione del mio emendamento; ora io non tengo affatto alla forma rigida di esso: ma siccome parmi che per intenderci occorre meditarci un po' sopra, così dovendo il mio emendamento essere rinviato all'Ufficio centrale, esso pondererà tutte le considerazioni svolte sul medesimo emendamento e lo compilerà con una formola che potrà meglio essere accettata.

PRESIDENTE. Allora anche questo emendamento è rinviato all'Ufficio centrale.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Seguito della discussione del progetto di Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore.

III. Interpellanza del senatore Griffini al ministro dell'interno.

IV. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento nell'armata di mare;

Spesa per definire la controversia coi proprietari dei molini Corsea;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887;  
 Idem del Ministero degli affari esteri;  
 Idem del Ministero della guerra;  
 Convalidazione del regio decreto che autorizza la prelevazione di spese impreviste sul-

l'esercizio finanziario 1885-86, del Ministero dell'interno;

Perenzione d'istanza nei giudizi avanti la Corte dei conti;

Riordinamento del Consiglio di Stato.

La seduta è sciolta (ore 6.20).